

COMUNE DI RIMINI

*Deliberato dal Consiglio Comunale
nelle sedute del 16/12/1970
con deliberazioni n. 553 approvate dalla G.P.A. il 7/8/1971.
Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 21 luglio al 4 agosto 1971.*

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO VETERINARIO COMUNALE

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO VETERINARIO COMUNALE

ART. 1 - UFFICIO VETERINARIO - DIVISIONE VETERINARIA

Il Comune di Rimini ha un Ufficio Veterinario Comunale (Divisione Veterinaria) che assicura i seguenti servizi:

- a) assistenza veterinaria per tutto il territorio del Comune;
- b) direzione dei pubblici macelli;
- c) polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria in tutto il territorio del Comune.

ART. 2 - VETERINARIO COMUNALE CAPO

Il Veterinario Comunale preposto alla Direzione dell'Ufficio Veterinario assume la qualifica di Veterinario Comunale-Capo. Egli nell'esercizio delle funzioni di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria è Ufficiale Governativo e come tale dipende dal Veterinario Provinciale, del quale esegue gli ordini. In caso di necessità può delegare le funzioni di Ufficiale Governativo ad altri veterinari comunali, con l'approvazione del Veterinario Provinciale.

ART. 3 - ORGANICO DELL'UFFICIO VETERINARIO COMUNALE

L'organico dell'Ufficio Veterinario Comunale è quello previsto dalla Pianta Organica del Personale del Comune di Rimini che risulta così composto:

- 1 Veterinario - Capo Servizio - Direttore del Macello.
- 1 Veterinario igienista - Addetto ai servizi di vigilanza e di ispezione degli alimenti. Vice direttore servizi zoiatrici e macello.
- 1 Veterinario igienista - Addetto ai servizi di profilassi.
- 1 Veterinario igienista - Addetto al Pubblico Macello.

CAPO II ATTRIBUZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO VETERINARIO COMUNALE

ART. 4 - ATTRIBUZIONI DEL VETERINARIO COMUNALE CAPO

Il Veterinario Comunale con qualifica di Ufficiale Governativo:

- 1) dirige l'Ufficio Veterinario Comunale e provvede alla applicazione delle disposizioni concernenti la polizia veterinaria e la vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale;
- 2) vigila sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico e ne tiene informato il Veterinario Provinciale;
- 3) vigila sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessanti i servizi veterinari: di ogni trasgressione fa denuncia al Veterinario Provinciale ed al Sindaco;
- 4) propone al Veterinario Provinciale ed al Sindaco i provvedimenti di sua competenza;
- 5) assiste il Sindaco nella esecuzione dei provvedimenti di sua competenza;
- 6) dà parere sul rilascio delle autorizzazioni e licenze di competenza del Sindaco per l'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;
- 7) segnala all'Ufficiale Sanitario i casi di zoonosi verificatisi negli animali e riceve dall'Ufficiale Sanitario la comunicazione dei casi di dette malattie accertate nell'uomo;
- 8) esercita tutte le altre attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti.

INOLTRE QUALE DIRETTORE DEL MACELLO COMUNALE:

- 1) ha la direzione tecnica ed amministrativa dello stabilimento e del mercato bestiame a questo annesso;
- 2) ordina e regola i servizi del personale veterinario, amministrativo, ausiliario e d'ordine alle sue dipendenze;
- 3) è responsabile dell'ordine e della disciplina dello stabilimento;
- 4) compila ed inoltra, alle competenti destinazioni, le statistiche mensili sulle macellazioni, sulle assegnazioni alla bassa macelleria e sulla distruzione di carcasse di animali o loro parti;
- 5) provvede anche alla vigilanza igienica ed all'ispezione sanitaria delle carni, prodotti e sottoprodotti, nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione delle carni in qualunque modo preparate, a meno che questi non esportino carni e prodotti carnei all'estero, nel qual caso la vigilanza e l'ispezione saranno assicurate dal Ministero della Sanità a norma dell'art. 7 D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264;
- 6) provvede all'ispezione sanitaria dei prodotti ittici.

ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEI VETERINARI IGIENISTI

Veterinario addetto al servizio di vigilanza e profilassi:

- 1) applicazione delle disposizioni concernenti la polizia veterinaria;
- 2) vigilanza sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico e piani di profilassi;
- 3) vigilanza sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessanti il servizio veterinario relativamente alla parte zootecnica;
- 4) vigilanza sugli stabilimenti di preparazione dei mangimi;
- 5) vigilanza sulla produzione del latte alimentare;
- 6) assistenza agli allevatori nei piani di profilassi;
- 7) esecuzione di ogni altro incarico che gli venga affidato dal Veterinario Capo Direttore del Macello.

Veterinario addetto al servizio di vigilanza e di ispezione degli alimenti:

- 1) vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale nei mercati e negli spacci e controllo della vendita ambulante dei medesimi;
- 2) vigilanza sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessanti gli alimenti di origine animale;
- 3) servizio di vigilanza e ispezione del pesce al mercato Ittico all'ingrosso e alla Pescheria;
- 4) esecuzione di ogni altro incarico che gli venga affidato dal Veterinario Capo Direttore del Macello.

Veterinario addetto al Pubblico Macello e alla profilassi antirabbica:

- 1) visita degli animali prima e dopo la macellazione - giudizio di sanità delle carni e classificazione delle medesime ai fini commerciali;
- 2) vigilanza delle carni macellate, fresche e congelate, provenienti da altri Comuni;
- 3) vigilanza sulla pulizia, sull'ordine interno, sulla disciplina dello Stabilimento e sulle condizioni igieniche delle celle frigorifere;
- 4) adempimento delle pratiche amministrative relative al servizio prestato;
- 5) vigilanza atta ad assicurare il sequestro degli animali affetti o sospetti di malattie per le quali è vietata la macellazione, degli animali colpiti da malattie diffuse, delle carni e dei visceri impropri all'alimentazione umana;
- 6) curare che nel Canile siano osservate tutte le norme di igiene, di ordine, di pulizia, di buona alimentazione e tenuta degli animali;
- 7) disporre la effettiva segregazione degli animali in osservazione e rilasciare per iscritto ogni ordine riguardante il movimento degli animali stessi;
- 8) presenziare la soppressione degli animali ed assicurarsi della esatta applicazione dei metodi prescritti per la soppressione stessa;
- 9) tenuta dei registri relativi al movimento degli animali;
- 10) disporre e regolare la composizione delle pattuglie di accalappiacani, gli itinerari ed i turni di servizio interni ed esterni;
- 11) eseguire ogni altro incarico che gli venga affidato dal Veterinario Capo Direttore del Macello.

ART 6 - COMPITI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, AUSILIARIO, D'ORDINE E DI POLIZIA

I compiti del personale amministrativo, ausiliario, d'ordine e di polizia sono definiti con regolamenti interni redatti dal Direttore dell'Ufficio Veterinario Comunale ed approvati dalla Amministrazione.

ART. 7 - DOVERI DEI VETERINARI COMUNALI E PRECEDENZA DEI SERVIZI

Tutti i Veterinari Comunali sono tenuti a disimpegnare il servizio con il massimo zelo. Essi sono personalmente responsabili della custodia dei bolli sanitari, dei registri e dei moduli forniti dall'Amministrazione.

Essi nell'espletamento dei vari servizi, dovranno osservare il seguente ordine di precedenza, salvi i casi di comprovata urgenza:

- 1) - Servizi svolti in qualità di Ufficiali di Governo, o comunque per l'esecuzione di norme legislative o norme regolamentari generali o locali;
- 2) - Servizio di assistenza gratuita agli aventi diritto. I Veterinari igienisti devono risiedere in città.

ART. 8 - VETERINARI COADIUTORI

Nel caso che il Veterinario Provinciale con proprio decreto stabilisca l'obbligo della vigilanza od ispezione con carattere continuativo in macelli privati o in stabilimenti per la produzione di carni preparate, e che l'entità delle macellazioni o la contemporaneità di altre mansioni impediscano ai veterinari comunali di esercitare la vigilanza ed eseguire l'ispezione con la necessaria continuità, il servizio sarà assicurato con veterinari coadiutori, nel numero determinato dal Veterinario Provinciale, appositamente incaricati dall'autorità comunale e scelti preferibilmente tra coloro che abbiano conseguito la specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale o abbiano frequentato con esito favorevole corsi di perfezionamento sulla stessa materia o su materie affini presso una Facoltà Universitaria di Medicina Veterinaria.

I veterinari coadiutori risponderanno del servizio al Direttore dell'Ufficio Veterinario Comunale e le loro prestazioni saranno retribuite secondo tariffe determinate dal Veterinario Provinciale. La relativa spesa sarà a carico dell'imprenditore, il quale dovrà rimborsarne l'importo all'Amministrazione comunale.

TITOLO SECONDO DELLA ASSISTENZA VETERINARIA GRATUITA

CAPO I ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

ART 9 - FORMAZIONE DELL'ELENCO

Hanno diritto alla assistenza veterinaria gratuita i possessori di bestiame residenti nel comune ed inclusi nell'apposito elenco, che sarà compilato annualmente dalla Giunta Municipale, sentito l'Ufficio Veterinario Comunale.

In esso sono inclusi tutti i possessori di bestiame aventi diritto all'assistenza medica ed ostetrica gratuita ed iscritti all'apposito elenco. In caso di particolari, difficili condizioni economiche, possono essere iscritti a domanda in un elenco aggiuntivo i possessori di un solo capo suino destinato alla macellazione per uso di famiglia, o di un solo capo equino dal cui lavoro traggano il sostentamento.

ART 10 - DOMANDE

I possessori di bestiame che ritengono di poter essere iscritti nell'elenco degli assistibili, a norma del secondo com. dell'articolo precedente, debbono presentare domanda al Comune entro il 30 novembre di ogni anno. La Giunta Municipale, esaminate le domande pervenute, approverà con apposita deliberazione entro il 15 dicembre di ogni anno l'elenco degli aventi diritto all'assistenza veterinaria gratuita che, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 4 e 59 del vigente Testo Unico delle Leggi Sanitarie, non comporta diritto all'assistenza farmaceutica.

ART 11 - PUBBLICAZIONE

L'elenco approvato sarà pubblicato all'albo comunale dal 16 al 31 dicembre e contro di esso chiunque abbia interesse potrà ricorrere - entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione - al Consiglio Comunale, che deciderà definitivamente entro il 31 gennaio. L'elenco divenuto definitivo sarà immediatamente notificato all'ufficio veterinario comunale, e rimarrà in vigore per un anno, salvo revisioni eventualmente necessarie.

ART 12 - TESSERA DI ISCRIZIONE

Agli iscritti negli elenchi degli aventi diritto alla assistenza veterinaria gratuita verrà rilasciato dal comune un attestato che dovrà essere esibito al veterinario per usufruire delle prestazioni.

Il bestiame in possesso degli assistiti potrà essere contrassegnato a cura e carico dell'Amministrazione comunale, in modo da permettere la identificazione in ogni circostanza. Gli estremi del contrassegno dovranno essere riportati sulla tessera.

CAPO II MODALITA' DELLA ASSISTENZA

ART. 13 - CURE AMBULATORIALI - ORARIO - ASSISTENZA A DOMICILIO

L'assistenza veterinaria gratuita è dovuta per tutte le forme corrispondenti a quelle che nella assistenza medico-chirurgica ed ostetrico-ginecologica della specie umana non richiedono trattamento ospedaliero e sono perciò suscettibili di trattamento ambulatoriale. L'assistenza verrà prestata in ambulatorio, secondo appositi orari da fissarsi dall'autorità comunale di intesa con l'Ufficio Veterinario Comunale, tenuto conto dei vari servizi di istituto.

In casi di comprovata urgenza, o quando lo spostamento dell'animale dalla stalla risulti impossibile o possa portare nocimento al suo stato di salute, oppure quando possa essere elevato sospetto di malattie infettive o diffuse, l'assistenza sarà prestata a domicilio.

ART 14 - ASSISTENZA A PAGAMENTO SU RICHIESTA

L'assistenza veterinaria deve essere estesa a tutto il bestiame presente nel territorio comunale, compreso quello in transito o introdotto provvisoriamente, su richiesta dei proprietari o detentori, con l'applicazione delle tariffe professionali vigenti nella provincia.

ART 15 - MODALITA' PER LE RICHIESTE DI ASSISTENZA

Le richieste per l'assistenza volontaria si distinguono in ordinarie, urgenti e notturne.

Le richieste ordinarie si fanno al luogo di recapito, o all'ambulatorio, o al domicilio del veterinario, la sera precedente o nelle prime ore del mattino, mediante persona capace di dare informazioni attendibili.

Le richieste d'urgenza si fanno in ogni luogo e tempo, possibilmente al veterinario stesso, perché egli possa rendersi conto del caso e provvedersi di quanto occorra.

Le richieste notturne si fanno come esposto nel comma precedente, ed il veterinario ha diritto di essere accompagnato tanto all'andata quanto al ritorno da persona da lui conosciuta. Si intende per richiesta notturna quella effettuata per visite tra le ore 18 e le ore 7 da novembre a tutto aprile; tra le ore 20 e le ore 6 negli altri mesi.

ART 16 - OBBLIGHI DEL VETERINARIO CHE PRESTA L'ASSISTENZA

Il Veterinario comunale addetto alla assistenza è tenuto alla osservanza delle disposizioni previste in materia di servizio veterinario dalle Leggi e regolamenti vigenti nonché da quelle che possono essere dettate in futuro dalle competenti autorità.

TITOLO TERZO REGOLAMENTO SPECIALE DEL PUBBLICO MACELLO E SERVIZI ANNESSI

Si veda l'atto consiliare n° 12 del 7/6/1946 avente per oggetto: "Capitolato per il personale del Macello centrale" visto e approvato dalla G.P.A. il 25/7/1946 e l'estratto del Registro sulle deliberazioni del Commissario Prefettizio n° 4936 del 26/4/1956 avente per oggetto: "Approvazione della nuova tariffa revisionata di mattazione nel Pubblico Macello".

TITOLO QUARTO DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE VETERINARIA, DELLE ARTI AUSILIARIE E DELLE ATTIVITÀ' INTEGRATIVE DELLA VETERINARIA

Capo I L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE VETERINARIA

ART 17 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE VETERINARIA

Nessuno può esercitare la professione di medico veterinario se non sia maggiore di età o non abbia conseguito i titoli di abilitazione necessari all'esercizio professionale, a norma delle disposizioni in vigore.

Chiunque intenda esercitare la professione di veterinario nel territorio del Comune deve richiedere all'Ufficiale Sanitario, entro il periodo massimo di un mese dall'inizio della sua attività, la registrazione dei titoli che lo abilitano all'esercizio della professione stessa. Di ogni registrazione, l'Ufficiale Sanitario darà immediata notizia all'Ufficio Veterinario Comunale.

ART 18 - LIBERI ESERCENTI

L'Ufficio Veterinario Comunale controlla l'attività degli aventi diritto all'esercizio della professione veterinaria nell'ambito del Comune, per quanto riguarda gli obblighi discendenti da disposizioni legislative.

I liberi esercenti sono tenuti a collaborare con l'Ufficio Veterinario Comunale nella profilassi o nella lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali, ed in particolare a denunciare al Sindaco i casi anche sospetti delle stesse malattie, delle quali siano venuti comunque a conoscenza. Sono tenuti inoltre alla osservanza più scrupolosa di tutto quanto loro specificamente imposto dalle norme vigenti in materia di servizio veterinario.

ART 19 - DIVIETO DI CUMULO DELLA PROFESSIONE VETERINARIA CON QUELLA DI FARMACISTA

L'esercizio della professione di veterinario non può essere cumulato con quello di farmacista e l'esercente la professione di veterinario non può fare alcuna convenzione con farmacisti per partecipazione agli utili della farmacia.

ART 20 - MANCANZE DI ORDINE DEONTOLOGICO ED INFRAZIONI COMMESSE DAI LIBERI PROFESSIONISTI

L'Ufficio Veterinario Comunale provvede a segnalare all'Ordine dei Veterinari le mancanze di ordine deontologico commesse dai liberi esercenti nell'ambito del territorio del comune, e denuncia all'Ufficio del Veterinario Provinciale le infrazioni comunque commesse dai suddetti riguardo ai servizi di istituto. Riferisce inoltre al Sindaco ed al Veterinario Provinciale per i provvedimenti di competenza sui casi di esercizio abusivo della professione veterinaria da parte di persone non abilitate o autorizzate.

ART 21 - AMBULATORI E LABORATORI VETERINARI

L'apertura di ambulatori o laboratori veterinari è subordinata ad autorizzazione del Sindaco, il quale provvede sentito l'Ufficio Veterinario Comunale, ed è tenuto, entro otto giorni dal rilascio, a darne comunicazione al Veterinario Provinciale. Questi può annullare l'autorizzazione nei venti giorni successivi alla data del ricevimento.

Il Sindaco può rilasciare licenza per la pubblicità degli ambulatori e laboratori veterinari, a mezzo stampa o in qualunque altro modo, sentito l'Ufficio Veterinario Comunale e l'Ordine Provinciale dei Veterinari.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto di ambulatori per la cura della sterilità degli animali è di competenza dell'Ufficio Veterinario Provinciale.

CAPO II L'ESERCIZIO DI ARTI AUSILIARIE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE DELLA VETERINARIA

ART 22 – ARTI AUSILIARIE

Si considerano arti ausiliarie della veterinaria quelle del castrino e del maniscalco. I titolari delle suddette attività devono aver compiuto la maggiore età ed essere provvisti della apposita licenza prevista dall'art. 140 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e del R.D. 25 novembre 1937, n. 2653.

Essi sono sottoposti a controllo sanitario da parte dell'Ufficio Veterinario Comunale, che provvede ad inoltrare denuncia alla Autorità Giudiziaria qualora esorbitino dai limiti assegnati alla loro attività compiendo atti propri della professione di veterinario o di altre professioni sanitarie.

La licenza di esercizio sarà ritirata dal Sindaco in caso di condanna penale divenuta definitiva per il reato di cui sopra.

ART 23 – ATTIVITA' INTEGRATIVE

L'Ufficio Veterinario Comunale esercita controllo su tutte le attività che possano comunque qualificarsi integrative della veterinaria, quali ad esempio trattamenti diretti sugli animali, produzione di alimenti per uso zootecnico, di alimenti particolari per determinate specie di animali ecc.

L'Ufficio Veterinario Comunale segnalerà al Veterinario Provinciale ed al Sindaco gli inconvenienti riscontrati nell'esercizio di tali attività, avanzando contemporaneamente proposte atte ad eliminarli.

TITOLO QUINTO DELLA POLIZIA, VIGILANZA ED ISPEZIONE VETERINARIA

CAPO I LA POLIZIA VETERINARIA

ART. 24 – PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

Qualunque provvedimento di polizia veterinaria di competenza dell'autorità comunale, anche se non esplicitamente previsto nel presente regolamento, deve essere adottato dal Sindaco sentito l'Ufficio Veterinario Comunale. Se i provvedimenti riguardano anche la salute dell'uomo e la igiene generale, il Sindaco sentirà anche l'Ufficiale Sanitario.

ART 25 – ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

L'Ufficio Veterinario Comunale provvede per la esecuzione delle disposizioni dettate in materia di polizia veterinaria:

- a) dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- b) dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- c) dalle istruzioni annesse al Regolamento stesso;
- d) dal D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264;
- e) da ogni altra disposizione in materia emanata dalle competenti autorità sanitarie.

CAPO II MALATTIE SOGGETTE A PROVVEDIMENTI SANITARI SEGNALAZIONI E DENUNCE

ART. 26 - DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

Il Direttore dell'Ufficio Veterinario Comunale è tenuto a denunciare immediatamente al Sindaco, per iscritto e sui moduli forniti dall'Amministrazione Comunale, ogni caso certo e sospetto, accertato direttamente o segnalato dagli aventi obbligo, delle seguenti malattie infettive e diffusive degli animali:

- 1) afta epizootica;
- 2) peste bovina;
- 3) pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini;
- 4) peste suina;
- 5) rabbia;
- 6) vaiuolo ovino;
- 7) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;
- 8) affezioni influenzali degli equini;
- 9) anemia infettiva degli equini;
- 10) influenza dei bovini;
- 11) tubercolosi clinicamente manifesta;
- 12) brucellosi dei bovini, bufalini, caprini, ovini e suini;
- 13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;
- 14) carbonchio ematico;
- 15) carbonchio sintomatico;
- 16) gastroenterotossiemie;
- 17) salmonellosi delle varie specie animali;
- 18) pasteurellosi dei bovini, bufalini (barbone), suini ed ovini;
- 19) mal rossino;
- 20) morva;
- 21) farcino criptococcico;
- 22) morbo coitale maligno;
- 23) tricomoniasi dei bovini;
- 24) rickettsiosi (febbre Q);
- 25) rogna degli equini, bovini, bufalini, ovini e caprini;
- 26) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiuolo, tifosi aviare, pullorosi, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva, corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva;
- 27) malattie delle api: peste europea, peste americana, noseмиasi, acariasi;
- 28) malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi;
- 29) mixomatosi dei conigli;
- 30) ipodermosi bovina;
- 31) encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen);
- 32) idatidosi.

Per la distomatosi dei ruminanti e la strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti, l'Ufficio procederà alla denuncia, solo nei casi di infestazione a carattere enzootico. I casi di idatidosi (echinococcosi) non sono soggetti a denuncia, ma i veterinari addetti alla ispezione delle carni adempiranno in merito agli obblighi imposti dall'Ordinanza emanata dal Ministero della Sanità in data 21 aprile 1964.

ART. 27 – SEGNALAZIONI ALL'UFFICIO DEL VETERINARIO PROVINCIALE E ALL'UFFICIALE SANITARIO

L'Ufficio Veterinario Comunale, oltre alla denuncia di cui all'articolo precedente, deve segnalare direttamente all'Ufficio del Veterinario Provinciale l'insorgere delle seguenti malattie:

- 1) afta epizootica (limitatamente ai focolai di prima insorgenza);
- 2) peste bovina;

- 3) pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini;
- 4) peste suina;
- 5) rabbia;
- 6) vaiuolo ovino;
- 7) carbonchio ematico;
- 8) morva;
- 9) morbo coitale e maligno.

Esso inoltre deve segnalare all'Ufficio Sanitario, dandogli comunicazione delle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo, i casi accertati delle seguenti malattie:

- 1) carbonchio ematico;
- 2) mal rossino;
- 3) salmonellosi;
- 4) brucellosi;
- 5) tubercolosi clinicamente manifesta negli animali lattiferi;
- 6) tubercolosi nei cani, gatti, scimmie e psittaci;
- 7) morva;
- 8) rabbia;
- 9) rickettsiosi;
- 10) rogna (se trasmissibile all'uomo);
- 11) vaiuolo bovino;
- 12) trichinosi;
- 13) tularemia;
- 14) leishmaniosi;
- 15) leptospirosi;
- 16) psittacosi (ornitosi).

ART. 28 - DENUNCE SUCCESSIVE

E' obbligatoria la denuncia anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifichi entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

Deve inoltre essere sempre denunciato ogni nuovo caso di malattia contagiosa che si manifesti in ricoveri o pascoli già indenni, ma vincolati da dichiarazione di zona infetta o di protezione.

CAPO III PROVVEDIMENTI CONSECUTIVI ALLA DENUNCIA

ART. 29 - MISURE PER CIRCOSCRIVERE FOCOLAI INFETTI

Identificata una malattia degli animali soggetta a provvedimenti sanitari, o direttamente o su denuncia di coloro che vi sono tenuti ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, l'Ufficio Veterinario Comunale provvede per l'adozione delle misure più urgenti per circoscrivere il focolaio infetto, tenendo presente che tale deve essere considerato ciascun ricovero (stalla, scuderia, ovile, ecc.) ove si sia manifestata la malattia e che due o più ricoveri animali situati nello stesso corpo di fabbrica devono essere considerati come unico focolaio.

ART. 30 - ISTRUZIONI AI PROPRIETARI - INCHIESTA EPIZOOLOGICA MISURE SPECIALI PER OGNI MALATTIA

L'Ufficio emana inoltre acconce istruzioni ai proprietari o detentori degli animali, ricordando in particolare che il governo di animali infetti o sospetti per rabbia, carbonchio

ematico, morva e mal rossino deve essere vietato alle persone che presentino ferite o escoriazioni alle mani o in altre parti scoperte del corpo. Esegue poi l'inchiesta epizootologica o propone per iscritto al Sindaco le misure atte ad impedire la diffusione della malattia. Per ogni singola malattia e per tutto il suo decorso, fin alla estinzione, vengono applicate sotto il controllo dell'Ufficio le norme speciali dettate dal Titolo secondo del citato Regolamento di Polizia Veterinaria.

ART. 31 - REGISTRAZIONE - INOLTRO MODULI ALL'UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE

La malattia e i provvedimenti adottati vengono riportati nello speciale registro conforme al modello n. 1 (Art. 8 Regol. Pol. Vet.). L'Ufficio cura la spedizione all'Ufficio del Veterinario Provinciale dei prescritti mod. A e B annessi al predetto registro; prepara e sottopone alla firma del Sindaco sia l'ordinanza di zona infetta, che deve essere trasmessa in copia all'Ufficio del Veterinario Provinciale, sia quella diretta ai detentori degli animali e contenente tutte le norme che essi devono seguire.

ART. 32 - ADEMPIMENTI PARTICOLARI

In particolare, con controlli diretti e ripetuti, o tramite personale incaricato, l'Ufficio cura:

- a) che gli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette, siano numerati per specie e categoria;
- b) che gli animali ammalati o sospetti siano isolati dai sani ed i morti siano custoditi dai detentori in attesa di ulteriori provvedimenti;
- c) che gli animali siano sequestrati nei ricoveri o nel luogo infetto;
- d) che sia impedito l'accesso a persone estranee e siano tenuti lontani cani, gatti e animali da cortile;
- e) che i ricoveri siano tenuti chiusi e si provveda da parte degli interessati a spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
- f) che sia impedito ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
- g) che non siano asportati dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie od oggetti atti alla propagazione della malattia;
- h) che gli animali non siano abbeverati in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- i) che siano eseguite accurate disinfezioni dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;
- l) che le spoglie degli animali, il letame ed i materiali comunque inquinati siano trattati, secondo i mezzi a disposizione, con infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione;
- m) che nei casi di malattie trasmissibili all'uomo siano adottate tutte le precauzioni necessarie per la salvaguardia della salute delle persone.

ART. 33 - ORDINANZA DI "ZONA INFETTA"

Nei casi di afta epizootica, peste suina, encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen), vaiuolo ovino, agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini, colera aviario, affezioni pestose aviarie, rogna degli ovini e, qualora sia ritenuto necessario per impedire il contagio, anche nei casi di carbonchio ematico, mal rossino, morva, affezioni influenzali degli equini, anemia infettiva degli equini e morbo coitale maligno, l'Ufficio, nel compilare l'ordinanza di zona infetta, tiene volta per volta in considerazione la natura della malattia, la topografia della zona, l'indirizzo zootecnico dell'allevamento, il tipo dei ricoveri, le esigenze del traffico, la rete stradale esistente in sito ecc.

ART. 34 – OSSERVANZA DELLE NORME DELL'ORDINANZA DI ZONA INFETTA

L'Ufficio assicura inoltre la scrupolosa osservanza delle norme contenute nell'ordinanza stessa e in particolare mediante frequenti sopralluoghi si accerta:

- a) che gli animali delle specie recettive alle infezioni esistenti nella zona infetta siano tutti numerati;
- b) che ai limiti della zona infetta e sulla porta di ogni ricovero infetto siano apposte le tabelle indicanti la malattia;
- c) che sia fatto divieto in tutta la zona infetta di abbeverare animali recettivi alla malattia in atto in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- d) che sia fatto divieto di trasferire fuori dalla zona infetta gli animali recettivi alla malattia in atto e qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno;
- e) che sia fatto divieto di introdurre nella zona infetta animali recettivi alla malattia in atto, ad eccezione di quelli destinati all'immediata macellazione;
- f) che siano sospesi nella zona infetta fiere o mercati e siano regolamentati il traffico ed il commercio degli animali;
- g) che siano disciplinati nella zona suddetta la monta, il pascolo, le macellazioni e l'impiego al lavoro degli animali.

ART. 35 – ZONA DI PROTEZIONE

Qualora il Veterinario Provinciale emani ordinanza di "zona di protezione", l'Ufficio Veterinario Comunale cura la scrupolosa applicazione delle norme in essa contenute e, se prescritto, provvede alla visita periodica dei ricoveri animali situati nell'ambito della zona, nonché per il controllo delle disinfezioni praticate nei ricoveri stessi.

ART. 36 - PARERE SUI PERMESSI DI SPOSTAMENTO

L'Ufficio Veterinario Comunale è tenuto ad esprimere parere circa il rilascio dei permessi di spostamento (per macellazioni, urgenti esigenze di alimentazione o lavori agricoli), di animali affetti o sospetti di malattie soggette a provvedimenti sanitari. Tale parere deve essere allegato alla domanda inoltrata dagli interessati all'Ufficio del Veterinario Provinciale quando siano state emanate ordinanze di zona infetta o di protezione; al Sindaco negli altri casi.

ART. 37 - COMPITI DELL'UFFICIO VETERINARIO COMUNALE NELLO SPOSTAMENTO DI ANIMALI DA ZONE INFETTE O DI PROTEZIONE

Per lo spostamento dei suddetti animali nei casi in cui non sia stata emanata ordinanza di zona infetta, l'Ufficio propone al Sindaco le precauzioni da adottarsi per evitare la diffusione della malattia.

Nei casi di spostamento da zone infette o di protezione, l'Ufficio si assicura che siano adottate di volta in volta tutte le precauzioni prescritte dal Veterinario Provinciale, vigila sulla disinfezione del mezzo di trasporto e provvede alla redazione di apposito verbale conforme al modello n. 11 allegato al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

All'arrivo di animali provenienti da zona infetta di altro comune, provvede al controllo ed al ritiro, per la consegna al Sindaco, dei documenti di scorta e dispone per il periodo di osservazione necessario, assicurandosi della applicazione di tutte le misure atte ad evitare il diffondersi della malattia.

ART. 38 - TRASPORTO DEGLI ANIMALI MORTI

Il trasporto degli animali morti può effettuarsi solo per le località ove dovranno essere infossati o distrutti, o verso istituti scientifici.

Per le caratteristiche degli autoveicoli adibiti ordinariamente al trasporto degli animali morti o di spoglie animali alle sardigne, si rimanda all'art. 82 del presente regolamento.

L'Ufficio Veterinario Comunale prescrive caso per caso le precauzioni da adottarsi per il trasporto dei cadaveri di animali morti per malattie contagiose, onde evitare la loro

diffusione. A tale scopo si assicura che i veicoli adibiti al trasporto non possono disperdere materiali infettanti e che il loro pavimento sia cosparso di materiale assorbente. I carri a trazione animale devono essere trainati da animali di specie non recettiva alla malattia.

ART. 39 - ACCERTAMENTO DELLE CAUSE DI MORTE - NECROSCOPIE

L'Ufficio Veterinario Comunale dispone per l'accertamento della causa di morte degli animali, sia su denuncia dei detentori sia quando si tratti di cadaveri di animali randagi o comunque di proprietario ignoto.

Le necroscopie di animali infetti o sospetti saranno eseguite preferibilmente sul luogo stesso ove le spoglie verranno infossate o distrutte in modo che non venga dispersa alcuna parte di esse.

Il luogo ove si è proceduto all'esame necroscopico, nonché gli attrezzi usati, saranno subito disinfettati radicalmente.

L'infossamento, ove non si disponga di un campo comune per animali morti, verrà effettuato in terreno asciutto e compatto ed in località appartata, lontano da pozzi, sorgenti, corsi d'acqua ed abbeveratoi. Tale metodo non verrà usato per le spoglie di animali morti o abbattuti per infezioni sostenute da germi sporigeni.

ART. 40 - MISURE DA ADOTTARSI ALLA ESTINZIONE DEL FOCOLAIO

Estinto il focolaio infettivo ed eseguite le prescritte disinfezioni, l'Ufficio inoltra rapporto al Sindaco per proporgli la revoca dei provvedimenti da lui adottati, nonché gli altri adempimenti da eseguirsi a norma del Regolamento di Polizia Veterinaria.

CAPO IV

ALTRI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI POLIZIA VETERINARIA

ART. 41 - ATTESTAZIONI DI SANITA' PER IL TRASPORTO DI ANIMALI

L'Ufficio Veterinario Comunale, avvalendosi in caso di necessità di altri veterinari incaricati dal Veterinario Provinciale, provvede per la parte di competenza alla esecuzione delle ordinanze emanate dall'Ufficio del Veterinario Provinciale in base all'art. 32 del Regolamento di Polizia Veterinaria, e cioè alla visita prima del carico su treni, tramvie, autoveicoli, natanti ed aereomobili degli animali delle specie citate nelle ordinanze, ed al rilascio in caso di esito favorevole della prescritta attestazione di sanità sul retro della dichiarazione di provenienza fatta dallo speditore.

ART. 42 - DISINFEZIONI

Indipendentemente da quanto già prescritto circa le disinfezioni da effettuarsi in circostanze specifiche, tutte le operazioni di disinfezione in campo veterinario, da eseguirsi nei casi previsti dalle leggi, dai regolamenti generali, dal presente regolamento o comunque disposte dalle autorità sanitarie, devono essere compiute sotto il controllo dell'Ufficio Veterinario Comunale, che può avvalersi anche di altri veterinari incaricati dal Sindaco.

L'Ufficio esercita inoltre vigilanza, per quanto riguarda il settore di competenza, sui posti di disinfezione funzionanti nell'ambito del territorio comunale, siano essi gestiti dalle FFSS, da enti locali di diritto pubblico, da ditte o da privati.

Nell'esercizio di tale vigilanza l'ufficio cura in particolare che le operazioni siano eseguite con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti, e qualora lo ritenga necessario emana caso per caso norme integrative.

ART. 43 – TRATTAMENTI E INOCULAZIONI DIAGNOSTICHE IMMUNIZZANTI

L'Ufficio Veterinario Comunale, oltre a provvedere per la esecuzione dei trattamenti immunizzanti e delle inoculazioni diagnostiche previsti come obbligatori dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, o resi obbligatori dal Veterinario Provinciale in esecuzione alle disposizioni del regolamento stesso o in esecuzione di piani di profilassi, controlla le condizioni sanitarie degli animali trattati per tutto il periodo necessario; si assicura che i trattamenti immunizzanti con sieri, vaccini, virus o prodotti similari, nonché le inoculazioni diagnostiche, siano eseguiti esclusivamente da veterinari; si accerta che vengano rispettate le limitazioni prescritte dal Regolamento di Polizia Veterinaria circa l'impiego di determinati prodotti per la profilassi della peste suina, della brucellosi e del vaiuolo ovino. Esso provvede inoltre alla trasmissione all'Ufficio del Veterinario Provinciale sul modulo 12 allegato al Regolamento di Polizia Veterinaria, dei dati riguardanti i trattamenti immunizzanti eseguiti direttamente o comunicati dai veterinari liberi esercenti a norma dell'art. 50 del citato regolamento.

ART. 44 - ISTITUTI DI CONSULENZA

Per la lotta contro le malattie infettive o diffuse degli animali, l'Ufficio Veterinario Comunale si avvale dell'opera degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed occorrendo di quella dei Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi; può anche richiedere la consulenza della Facoltà di Medicina Veterinaria.

In particolare, per la lotta contro le malattie infettive o diffuse delle api e dei pesci, si avvale rispettivamente dell'opera degli Istituti specializzati in apicoltura e degli Stabilimenti Ittiogenici competenti per territorio.

ART. 45 - CAMPAGNE DI RISANAMENTO

Oltre a quanto esposto negli articoli precedenti in materia di Polizia Veterinaria, l'Ufficio Veterinario Comunale è tenuto a curare l'applicazione di quelle particolari misure atte a proteggere gli allevamenti indenni od a conseguire il risanamento dei quelli infetti, che fossero emanate dall'Ufficio del Veterinario Provinciale ai fini della profilassi o della lotta contro determinate malattie.

CAPO V

LA VIGILANZA E L'ISPEZIONE VETERINARIA

ART. 46 - ESTENSIONE DELLA VIGILANZA ED ISPEZIONE VETERINARIA - COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO SANITARIO COMUNALE

L'Ufficio Veterinario Comunale è tenuto ad esercitare vigilanza continua e a svolgere compiti ispettivi su tutti gli impianti ed i locali nei quali si svolgono attività inerenti al servizio, o che direttamente od indirettamente possano con lo stesso avere rapporti.

E' inoltre compito dell'Ufficio assicurare, tramite anche il necessario personale che gli verrà fornito dal comune, la più efficiente vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale.

I compiti di cui sopra si svolgono in stretta collaborazione con l'Ufficio Sanitario Comunale, onde più sicuramente sia raggiunto lo scopo comune della difesa dalla salute umana.

CAPO VI

LE STALLE DI SOSTA DEGLI ANIMALI

ART. 47 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'Ufficio Veterinario comunale provvede, su invito del Sindaco, al sopralluogo necessario per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle stalle di sosta, ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte di negozianti, gestori di alberghi, mascalcie, mulini e pubblici servizi.

Trasmette poi al Sindaco relazione del sopralluogo, eseguito, specificando in particolare:

- a) se i locali sono situati in località idonea;
- b) se sono provvisti dei necessari requisiti igienici, con particolare riguardo alla cubatura, luminosità ed aereazione, all'approvvigionamento dell'acqua, alla presenza di pavimenti, pareti, mangiatoie e canali di scolo impermeabili, lavabili e disinfettabili;
- c) se sono dotati di concimaia a platea impermeabile;
- d) se le deiezioni degli animali devono invece essere trasportate giornalmente nei depositi comunali previsti dall'art. 273 del vigente Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- e) se i ricoveri animali annessi agli alberghi siano posti a distanza sufficiente per garantire i clienti dalla molestia e nocimento provenienti da materiali di rifiuto o da esalazioni.

A completamento della relazione, che riporta anche il numero massimo di animali che potranno essere contemporaneamente ricoverati nella stalla di sosta, viene prospettata al Sindaco la necessità eventuale di lavori di adattamento o miglioramento, suggerendone il termine di esecuzione.

ART. 48 - VIGILANZA SULLE STALLE DI SOSTA

Ricevuta dal Sindaco copia dell'autorizzazione rilasciata, l'Ufficio provvede alla vigilanza sull'esercizio della stalla di sosta, con frequenti sopralluoghi tesi anzitutto ad accertare che il ricovero e gli annessi siano tenuti nelle migliori condizioni igieniche e frequentemente imbiancati.

Verrà inoltre sistematicamente controllato il registro di carico e scarico degli animali, che i negozianti sono obbligati a tenere costantemente aggiornato come prescritto dall'art. 17 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

Per mancata esecuzione dei lavori ordinati, od altre infrazioni commesse dagli esercenti, vengono proposte al Sindaco le relative sanzioni, compresa nei casi più gravi la revoca della autorizzazione all'esercizio.

CAPO VII

LE FIERE, I MERCATI E LE ESPOSIZIONI DI ANIMALI

ART. 49 - SCOPI DELLA VIGILANZA - OBBLIGHI DEL COMUNE

La vigilanza veterinaria sulle fiere, mercati ed esposizioni di animali che si tengono nel territorio del Comune, ha lo scopo di prevenire la propagazione di malattie infettive e diffuse degli animali.

L'Ufficio Veterinario comunale è responsabile del servizio, ed in caso di necessità viene potenziato con altri veterinari appositamente incaricati dal Sindaco.

Il Comune provvede anche ai servizi necessari per il buon funzionamento del mercato, ed in particolare al locale per l'isolamento degli animali affetti o sospetti di malattie infettive e diffuse ed alla fornitura del personale, mezzi ed attrezzi necessari per la pulizia e la disinfezione da effettuarsi prima e subito dopo ogni fiera e mercato, del campo fiera, dei piazzali, dei viali, delle piattaforme, delle pese pubbliche e di ogni altro luogo ove si siano soffermati animali, nonché dei mezzi di attacco degli stessi e di ogni altro materiale che possa essere o diventare vettore di agenti patogeni.

ART. 50 - COMPITI DEL VETERINARIO INCARICATO DELLA VIGILANZA

Il veterinario incaricato della vigilanza:

- 1) ispeziona preventivamente le installazioni della fiera, mercato o esposizione, compresi gli abbeveratoi annessi ed i locali di isolamento, assicurandosi che siano in convenienti condizioni igieniche e di nettezza;
- 2) si accerta che le stalle di sosta del bestiame condotto alla fiera, mercato o esposizione, siano tenute in convenienti condizioni igieniche e di nettezza e non vi siano ricoverati animali infetti o sospetti;
- 3) si assicura dello stato sanitario del bestiame in arrivo, sottoponendolo a visita con l'aiuto esclusivo dei conduttori per le manualità occorrenti, e mediante il controllo dei documenti di scorta;
- 4) mantiene la debita vigilanza per tutto il periodo della manifestazione, adottando gli opportuni provvedimenti per gli animali ammalati o sospetti;
- 5) raccoglie informazioni sulla provenienza degli animali posti in vendita e sulle vie che hanno percorso per essere condotti alla fiera, mercato o esposizione;
- 6) controlla che nell'interno del mercato gli animali siano raggruppati per specie e che quelli che sono posti in vendita su carri o assicurati dietro a questi siano possibilmente riuniti in un punto separato;
- 7) vigila sul funzionamento dell'impianto per il lavaggio e la disinfezione dei mezzi adibiti al trasporto del bestiame. Le spese inerenti alle operazioni di lavaggio e disinfezione sono a carico dei gestori dei mezzi di trasporto: le relative tariffe sono fissate dall'autorità comunale;
- 8) cura che la paglia ed ogni altro materiale che sia servito di lettiera durante il trasporto degli animali non vadano dispersi, ma siano raccolti a cura dell'apposito personale e trattati poi secondo le sue istruzioni;
- 9) controlla che le lattifere non vengano munte sul piazzale della fiera, ma in recinto a parte e dagli stessi conduttori degli animali, con l'osservanza di norme atte ad evitare che attraverso dette operazioni vengano diffusi agenti patogeni;
- 10) vigila a che le operazioni di mercato si svolgano con ordine e disciplina, coadiuvato dal servizio di polizia municipale;
- 11) al termine della manifestazione controlla personalmente le operazioni di pulizia e disinfezione;
- 12) compila un rapporto sull'andamento del servizio, perché sia trasmesso nel termine più breve all'Ufficio del Veterinario Provinciale, segnalando in esso gli inconvenienti rilevati e proponendo le misure speciali e d'urgenza, atte, a suo giudizio, a rimuoverli;
- 13) assiste il Sindaco nella esecuzione di provvedimenti sanitari, ordinati vuoi dal Sindaco stesso, vuoi dal Veterinario Provinciale.

ART. 51 - MERCATI DI IMPORTANZA REGIONALE

Nel caso che il mercato abbia od assuma importanza regionale, il comune provvede a dotarlo delle installazioni occorrenti alle maggiori necessità, e ne affida la direzione ad un veterinario comunale, il quale provvede a farlo funzionare secondo un regolamento speciale deliberato dall'Amministrazione comunale ed approvato a norma di legge.

CAPO VIII

I CONCENTRAMENTI DI ANIMALI

ART. 52 - ELENCO DEI CONCENTRAMENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli impianti adibiti al concentramento di animali, in quanto possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive.

In particolare detta vigilanza deve essere esercitata:

- a) sui ricoveri animali degli istituti per la preparazione dei prodotti biologici, che devono possedere i requisiti richiesti per le stalle di sosta;
 - b) sulle scuderie che devono soddisfare alle esigenze igieniche, essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento;
 - c) sui canili che dal punto di vista igienico-sanitario devono possedere gli stessi requisiti degli impianti di cui alla voce b);
 - d) sui serragli ed i circhi equestri, per il periodo di loro permanenza sul territorio comunale. Particolare vigilanza sarà svolta su questi impianti per quanto riguarda il sistema di smaltimento delle feci degli animali;
 - e) sugli allevamenti di suini annessi ai caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione dei prodotti alimentari; e sugli allevamenti a carattere industriale e commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualunque provenienza;
 - f) sui canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
 - g) sugli allevamenti industriali di animali da pelliccia o di animali destinati al ripopolamento delle riserve di caccia;
 - h) sui giardini zoologici.
- I requisiti degli impianti di cui alla lettera e), f), g), ed h), saranno fissati dal Veterinario Provinciale cui compete il rilascio del nulla osta per l'attivazione.

ART. 53 - VIGILANZA SULLA ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

La vigilanza veterinaria deve esercitarsi anche sulla alimentazione degli animali ricoverati negli stabilimenti e località di cui all'articolo precedente, e particolarmente sulle carni, nonché sui residui della macellazione, di latteria e di cucina. Le carni da somministrarsi crude dovranno aver subito preventivo controllo veterinario, e se provenienti da altro comune saranno scortate da speciale certificato. L'Ufficio Veterinario comunale, ove occorra, prescriverà particolari precauzioni per il loro uso.

I residui della macellazione saranno somministrati previa cottura o denaturazione, anche al fine di evitare che possano essere abusivamente utilizzati per l'alimentazione dell'uomo. I residui di cucina saranno sterilizzati o quanto meno sottoposti a nuova cottura. Il latte ed il siero di latte, soprattutto durante le epizootie aftose, saranno somministrati previo trattamento risanatore mediante pasteurizzazione od altro idoneo mezzo.

CAPO IX LA TRANSUMANZA, IL PASCOLO VAGANTE

ART. 54 - MODALITA' DELL'INVIO DEL BESTIAME

Accurata vigilanza deve essere esplicata dal servizio veterinario in occasione dello spostamento di animali per transumanza, sia nell'ambito dello stesso comune, che con destinazione in altri comuni.

L'Ufficio Veterinario comunale cura che il bestiame destinato alla transumanza sia visitato entro i tre giorni precedenti la partenza e sia sottoposto agli interventi immunizzanti eventualmente prescritti dalle superiori autorità sanitarie. Le certificazioni per trattamenti praticati da liberi professionisti sono trattenute agli atti d'ufficio.

A conclusione viene rilasciato il certificato di sanità conforme al modello n. 7 allegato al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

La vigilanza veterinaria deve inoltre estendersi lungo le vie di transito, sui luoghi di sosta, sui mezzi adibiti al trasporto degli animali, sui ricoveri montani, sulle provviste di acqua, foraggio ecc., curando che oltre alle normali misure di polizia veterinaria vengano sempre applicate le disposizioni impartite volta per volta dall'Ufficio del Veterinario Provinciale.

ART. 55 - CONTROLLI LUNGO IL VIAGGIO

Particolare controllo deve essere esercitato sia nei posti eventualmente fissati dal Veterinario Provinciale che in tutto il territorio comunale sul transito degli animali diretti alla transumanza e non trasportati a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli.

Tale transito deve effettuarsi nel modo più rapido possibile, ed il servizio veterinario provvede a controllare i documenti di scorta e lo stato sanitario del bestiame.

In caso di accertamento o sospetto di malattie soggette a provvedimenti sanitari, la mandria od il gregge devono essere immediatamente isolati in adatta località, e l'episodio comunicato telegraficamente all'Ufficio del Veterinario Provinciale ed al Sindaco del Comune di provenienza per i provvedimenti di competenza.

ART. 56 - PASCOLO VAGANTE

E' considerato pascolo vagante quello effettuato da greggi che si spostino continuamente in cerca di alimento in quanto i possessori non dispongono di pascoli di proprietà. Essi devono ritirare dai comuni di residenza lo speciale libretto di pascolo conforme al modello n. 5 allegato al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e produrlo ad ogni richiesta.

Sul libretto, che deve riportare l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici, nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

Per gli spostamenti sia nell'ambito del territorio comunale che con destinazione fuori comune, i proprietari e conduttori di greggi devono uniformarsi alle norme di cui all'art. 43 del già citato Regolamento di Polizia Veterinaria.

Gli spostamenti non autorizzati devono essere segnalati all'Ufficio del Veterinario Provinciale per i provvedimenti di competenza.

E' proibito praticare il pascolo vagante lungo i cigli, le scarpate ed i fossi stradali, nonché far scendere il bestiame dalle scarpate per abbeverarlo in fossi o canali laterali.

CAPO X IL BESTIAME DI IMPORTAZIONE

ART. 57 - COMPITI DI SORVEGLIANZA DELL'UFFICIO VETERINARIO COMUNALE

L'Ufficio Veterinario Comunale provvede alla vigilanza per il periodo prescritto sul bestiame importato dall'estero secondo quanto disposto nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, nonché in base alle istruzioni emanate di volta in volta dal Veterinario Provinciale.

CAPO XI IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI

ART. 58 - VIGILANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO E SUGLI ANIMALI TRASPORTATI

L'ufficio Veterinario Comunale deve esercitare costante vigilanza sulle condizioni igieniche degli autoveicoli autorizzati al trasporto degli equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile, segnalando all'Ufficio del Veterinario Provinciale per i provvedimenti del caso quegli esercenti autotrasporti che non ottemperino agli obblighi loro imposti, con particolare riguardo a quello della disinfezione sistematica degli automezzi dopo il trasporto di bestiame.

La vigilanza è estesa in tutto il territorio comunale sulle condizioni sanitarie degli animali trasportati a mezzo ferrovia, tranvia ed autoveicoli, controllando se gli stessi viaggino

scortati dalla dichiarazione di provenienza conforme al modello n. 4 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, e nel caso che il trasportatore lavori in conto terzi, anche del modello n. 5 allegato al Regolamento stesso.

ART. 59 - VISITE ALLA PARTENZA E ALL'ARRIVO

Qualora il Veterinario Provinciale disponga con apposita ordinanza l'obbligo della visita veterinaria prima del carico per determinate specie di animali, sarà cura dell'Ufficio Veterinario comunale di svolgere tale compito e rilasciare esplicita attestazione di sanità sul retro del già citato modulo 4.

L'Ufficio provvede inoltre su segnalazione degli aventi obbligo per la visita nelle località di arrivo dei ruminanti e dei suini provenienti da altre provincie e trasportati per ferrovia, tranvia, autoveicoli o natanti, e adotta i provvedimenti necessari in caso di accertamento o sospetto di malattie infettive o contagiose.

CAPO XII LA RIPRODUZIONE ANIMALE

ART. 60 - LE STAZIONI DI MONTA PUBBLICA

Per evitare che le stazioni di monta pubblica possano diventare centri di diffusione di malattie infettive, con particolare riguardo a quelle della sfera genitale, l'Ufficio Veterinario comunale eserciterà su di esse accurata vigilanza, assicurandosi anzitutto che i ricoveri dei riproduttori siano sufficientemente aereati, abbiano pareti, pavimenti e mangiatoie lavabili e disinfettabili e lo scarico delle acque e dei liquami sia effettuato in modo igienico e razionale. La stazione di monta deve essere provvista di idonea concimaia ed i locali adibiti alla monta, ove questa non venga praticata all'aperto, devono possedere gli stessi requisiti prescritti per i ricoveri dei riproduttori.

E' ammessa per questi la stabulazione promiscua con altri animali solo se separati con adatte tramozze, e sempre che i conviventi risultino immuni da malattie contagiose, specialmente da quelle trasmissibili con il salto.

ART. 61 - CONTROLLO SUL FUNZIONAMENTO DELLE STAZIONI DI MONTA

Per quanto riguarda il funzionamento delle stazioni di monta l'Ufficio controllerà:

1. che siano dotate di tutti i presidi necessari, a conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffuse;
2. che lo stato di salute dei riproduttori sia sempre eccellente, con particolare riguardo alle malattie della sfera genitale;
3. che i conduttori osservino l'obbligo di non ammettere più al salto femmine che vi siano state condotte infruttuosamente per tre volte consecutive e facciano regolare denuncia di simili casi, così come di ogni manifestazione sospetta presentata dai riproduttori a carico dell'apparato genitale;
4. che nell'ambito della stazione di monta non vengano utilizzati riproduttori maschi che non abbiano subito con esito favorevole gli accertamenti clinici e diagnostici previsti dalle disposizioni in vigore.

Il Veterinario Ispettore annoterà sistematicamente su apposito registro giacente presso le stazioni di monta le proprie osservazioni e le disposizioni impartite per eliminare eventuali inconvenienti.

ART. 62 - RIPRODUZIONE BOVINA ED EQUINA

L'Ufficio Veterinario Comunale provvederà agli adempimenti di competenza a norma di quanto prescritto dall'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, sulla disciplina della

riproduzione bovina e dall'art. 23 della legge 3 febbraio 1963, n. 127, avente per oggetto: "Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina".

ART. 63 - LOTTA CONTRO LA STERILITA'

La vigilanza si estende a tutta la zona servita dalla stazione di monta, e qualora nella stessa si rilevi una percentuale di casi di infecondità superiore alla normale, l'Ufficio procede ad accurate indagini per accertarne le cause, informando dei risultati il Sindaco e l'Ufficio del Veterinario Provinciale, ed assistendoli in tutti gli interventi profilattici o curativi che venissero ordinati.

ART. 64 - IMPIANTI PER LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE

L'Ufficio Veterinario Comunale è responsabile della vigilanza sullo stato sanitario dei riproduttori funzionanti negli impianti per la fecondazione artificiale e deve assicurarsi che gli impianti stessi siano mantenuti nelle condizioni igienico-sanitarie previste dalle norme particolari che ne disciplinano il funzionamento.

ART. 65 - AMBULATORI PER LA CURA DELLA STERILITA'

L'Ufficio Veterinario Comunale controlla che gli ambulatori per la cura della sterilità degli animali funzionino solo se regolarmente autorizzati dall'Ufficio del Veterinario Provinciale, a norma di quanto prescritto nell'art. 30 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria. Vigila inoltre perché tali impianti siano costantemente mantenuti nelle migliori condizioni igienico-sanitarie, con abbondante rifornimento idrico, mezzi idonei per il riscaldamento e la sterilizzazione, sufficiente dotazione di strumenti ginecologici, medicinali e disinfettanti. Segnala all'Ufficio del Veterinario Provinciale se vengono scrupolosamente osservate tutte le disposizioni impartite all'atto del rilascio della autorizzazione.

CAPO XIII

LE CARNI FRESCHE, REFRIGERATE, CONGELATE O COMUNQUE PREPARATE . SPACCI DI VENDITA, FRIGORIFERI, LABORATORI

ART. 66 - PARERI PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI COMUNALI

A cura dell'Ufficio Veterinario Comunale vengono eseguiti gli accertamenti necessari per esprimere parere sulla concessione delle autorizzazioni comunali:

1. all'apertura ed esercizio di spacci per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata;
2. all'impianto e funzionamento di locali frigoriferi per la conservazione delle carni, salvo i casi di competenza dell'Ufficio Veterinario Provinciale;
3. all'apertura ed esercizio degli speciali locali da adibirsi alla vendita delle carni di bassa macelleria, quando questo servizio non sia esercitato direttamente dal comune;
4. all'apertura di laboratori per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate, limitatamente ai casi di sua competenza.

ART. 67 - VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO DEI LOCALI DI MACELLAZIONE. MACELLAZIONE A DOMICILIO

L'Ufficio vigila sulle condizioni di idoneità e sul funzionamento dei locali di macellazione autorizzati direttamente dall'Ufficio del Veterinario Provinciale o previa sua approvazione, a norma delle disposizioni vigenti. Per le macellazioni a domicilio, quando esse siano consentite dall'autorità comunale, a norma dell'art. 13 del Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, l'Ufficio fissa l'ora

della visita e della macellazione allo scopo di poter compiere una completa e accurata ispezione delle carni.

ART. 68 - SPACCI PER LA VENDITA DI CARNE FRESCA

Per gli spacci da adibirsi alla vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata, l'Ufficio accerta che i locali soddisfino alle esigenze dell'igiene, ed in particolare che:

1. il locale di vendita al pubblico sia completato da altro ad uso di retrobottega, ove effettuare la spezzatura delle carni, e da cella frigorifera, sufficiente come capienza alle esigenze della vendita. I locali suddetti devono avere pavimenti e pareti (fino all'altezza di due metri per lo spaccio ed i locali annessi ed in toto per la cella frigorifera) impermeabili o facilmente lavabili e disinfettabili;
2. lo spaccio di vendita, il retrobottega ed eventuali locali annessi siano sufficientemente aereati ed illuminati, nonché dotati di prese d'acqua per il lavaggio e, nei locali annessi a quello di vendita, di lavandini idonei anche per la pulitura degli utensili e attrezzi. Essi devono inoltre essere provvisti di tubi di scarico delle acque di lavaggio, con fognoli a chiusura idraulica;
3. tutti i locali ove possono sostare carni siano muniti di ganciere in materiale inossidabile; i banchi ed i tavoli da usarsi per la preparazione, la mostra e la vendita delle carni siano costruiti in marmo o con altro materiale ritenuto idoneo, specie per quanto riguarda possibilità di lavaggio e disinfezione. I ceppi devono essere in legno duro, a superficie liscia e senza fessure;
4. qualora la vendita delle carni debba effettuarsi nell'ambito di complessi commerciali a settori multipli, (mercati coperti, supermercati ecc.), la parte di questi ad essa adibita sia nettamente separata dagli altri reparti e disponga di personale e di attrezzature di vendita a sé stanti;
5. se lo spaccio è l'unico esistente in una frazione e la vendita delle carni possa quindi essere autorizzata, previa approvazione dell'Ufficio del Veterinario Provinciale, assieme ad altre sostanze alimentari e non, la parte dello spaccio adibita a vendita delle carni sia attrezzato in modo da rispondere ai requisiti regolamentari;
6. i gabinetti per il personale non siano in diretta comunicazione con i locali ove si depositano o si maneggiano carni, ma separati da doppia porta e preferibilmente preceduti da ambiente fornito di lavandino.

ART. 69 - VIGILANZA SUGLI SPACCI DI CARNE FRESCA

Ricevuta dal Sindaco copia dell'autorizzazione, l'Ufficio esercita continua vigilanza sul funzionamento dello spaccio, perché siano scrupolosamente mantenute le condizioni di idoneità e pulizia di cui all'articolo precedente.

In particolare si assicura che:

- a) nello spaccio vengano vendute solo carni destinate alla alimentazione umana secondo l'elenco di cui all'art. 1 del Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298, tenendo presente che solo per venire incontro alle maggiori esigenze della distribuzione è stato consentito porre in vendita nello stesso spaccio ove vengono esitate le carni di animali da macello anche pollame e conigli. In tale caso, però, il pollame può essere posto in vendita o confezionato oppure in carcasse intere, eviscerate, completamente spennate, sottoposte a dilagante lavaggio esterno ed a scrupolosa pulizia della testa e delle zampe. I conigli devono essere spellati, liberati dalle parti distali degli arti ed accuratamente eviscerati. Tutte le operazioni suddette devono essere compiute fuori dallo spaccio, nel quale le carni di tali animali possono essere introdotte solo dopo l'opportuna preparazione;
- b) negli spacci ove si intenda praticare vendita promiscua delle carni di animali da macello e di polli e conigli in pezzi, dovrà essere installato banco o quanto meno ceppo

separato, con personale distinto, per la riduzione in pezzi delle carcasse e distinto frigorifero per la conservazione e la esposizione;

- c) le carni presenti nello spaccio, nei frigoriferi e nei locali annessi siano idonee al consumo alimentare, bollate quando prescritto a riprova della avvenuta ispezione veterinaria, in buone condizioni di conservazione, e non siano state sottoposte a manipolazione o trattamenti con additivi o sostanze di qualunque specie atte a mascherare processi di invecchiamento, inizio di putrefazione o alterazioni in genere, così che ne risultino alterate le qualità organolettiche o nutritive;
- d) gli attrezzi e gli utensili usati per la spezzatura e la preparazione delle carni, con particolare riguardo a quelle macinate, siano mantenuti in condizioni di perfetta efficienza, scrupolosamente e ripetutamente lavati dopo l'uso.

Ogni infrazione deve essere segnalata al Sindaco per i provvedimenti di competenza.

ART. 70 - SPACCI PER LA VENDITA DI CARNE CONGELATA

Vigilanza accurata e continua viene esercitata dall'Ufficio Veterinario sugli spacci di vendita della carne congelata e sui locali annessi, che funzioneranno nei casi e secondo le norme prescritte dalla legge 4 aprile 1964, n. 171. Va tenuto sotto particolare controllo lo stato di conservazione delle carni, e quelle che, a causa di scongelamento, di invasione di muffa, di eccessivo invecchiamento o per qualunque altro motivo abbiano subito alterazioni per le quali siano riconosciute inadatte al consumo o adatte sotto determinate condizioni, sono poste sotto sequestro in attesa dei provvedimenti del Veterinario Provinciale, al quale deve essere data immediata comunicazione del sequestro avvenuto.

ART. 71 - DISPOSIZIONI COMUNI PER LA VENDITA DELLA CARNE

Gli spacci di vendita della carne fresca, congelata o comunque preparata devono essere contraddistinti con insegne e tabelle ben visibili, che indichino la specie o le specie animali per le cui carni è autorizzata la vendita.

Le carni ed i visceri non possono essere esposti al di fuori dello spaccio; se esposti all'interno devono essere opportunamente protetti dalle mosche e da qualunque possibile inquinamento.

L'Ufficio vigila a che la carne non venga venduta in locali che non siano regolarmente autorizzati, od in modo ambulante, e segnala immediatamente al Sindaco per i provvedimenti di competenza i casi di infrazione alle disposizioni suddette dei quali venga, direttamente o in qualunque altro modo a conoscenza.

ART. 72 - CELLE FRIGORIFERE ANNESSE AGLI SPACCI DI CARNE

L'Ufficio Veterinario Comunale esercita assidua vigilanza sulle celle frigorifere annesse agli spacci di cui ai precedenti articoli, controllando che:

- a) gli impianti produttori del freddo siano mantenuti in piena efficienza;
- b) gli ambienti non presentino grado di umidità eccessivo, odori anormali o qualunque altra condizione che possa pregiudicare la buona conservazione delle carni;
- c) gli esercenti provvedano a tenerli in condizioni di perfetta pulizia, avendo cura di eliminare subito dal pavimento e dalle pareti le macchie prodotte da contatto delle carni o da liquidi che dalle stesse abbiano a scolare;
- d) le carni di specie diverse non siano tenute a diretto contatto, ed in particolare i polli, i conigli e la selvaggina siano tenuti in appositi reparti o quanto meno isolati in cassette metalliche od in altro modo acconcio;
- e) non siano conservate, nelle celle frigorifere delle carni, pelli, ossa o sostanze estranee di qualunque natura;
- f) le carni di ogni specie animale si presentino sempre in stato di perfetta conservazione.

Uguale vigilanza viene esercitata sugli impianti frigoriferi destinati al deposito delle carni fresche e congelate, in guisa che risulti in ogni momento lo stato reale della loro conservazione. Il Veterinario addetto controlla anche che il registro di carico e scarico da tenersi dai proprietari o conduttori sia sempre aggiornato alla effettiva consistenza delle carni in deposito nel frigorifero.

ART. 73 - LABORATORI PER LA PRODUZIONE DI CARNI INSACCATE, SALATE O COMUNQUE PREPARATE

L'Ufficio Veterinario Comunale esegue, su invito del Sindaco, la visita prescritta per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di laboratori per la produzione delle carni insaccate, salate o comunque preparate.

Qualora risulti che la produzione del laboratorio sia normalmente destinata anche fuori comune, oppure che nel laboratorio stesso vengano prodotti estratti di carne, brodi concentrati od altri prodotti alimentari del genere, ne viene data comunicazione al Sindaco perché promuova la necessaria approvazione da parte dell'Ufficio Veterinario Provinciale.

ART. 74 - CARATTERISTICHE DEI LABORATORI

Nei casi di sua competenza, l'Ufficio Veterinario Comunale deve accertare che i locali costituenti il laboratorio:

- 1) sorgano in località che ne rendano facile il controllo, e portino all'esterno applicate in modo ben visibile, un cartello indicante le specie delle carni che vi si lavorano;
- 2) abbiano una altezza non inferiore a m. 3 ed una cubatura di almeno 10 m³ per ogni lavorante, senza deduzione di mobili, macchine ed impianti fissi;
- 3) presentino aperture sufficienti per un rapido ricambio dell'aria o munite di retine antimosche, siano asciutti e ben difesi contro l'umidità;
- 4) abbiano i pavimenti a superficie impermeabile e con pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico;
- 5) abbiano le pareti ricoperte con materiale lavabile per una altezza di almeno due metri ed il rimanente trattato con tinteggiatura adatta per la lotta contro le mosche;
- 6) dispongano di abbondante rifornimento idrico, dei lavandini necessari per la pulizia del personale e degli attrezzi o di un idoneo sistema di smaltimento delle acque luride;
- 7) abbiano una sufficiente dotazione di attrezzi, macchinari e recipienti da adibirsi alla contenzione, al trasporto ed alla lavorazione delle carni. I suddetti devono essere costruiti con materiale lavabile e disinfettabile, così come i tavoli, i banchi ed ogni supporto sul quale possono essere collocate od appese carni, con particolare riguardo alle ganciere che dovranno essere costruite con materiale inossidabile;
- 8) se forniti di latrina, questa sia separata dai locali di lavorazione mediante antilatrina munita di lavandino, ed il deposito dei rifiuti sia costruito in modo da non dar luogo ad esalazioni nocive o che comunque arrechino disturbo.

ART. 75 - PICCOLI LABORATORI STAGIONALI

Qualora la lavorazione consista solo nella confezione stagionale, da parte di macellai, di insaccati di pronto consumo, allo scopo di meglio utilizzare determinate parti dell'animale macellato che non vengono esitate come tali al pubblico, e sia limitata al quantitativo necessario per il rifornimento della clientela del negozio, l'Ufficio può esprimere parere favorevole all'esercizio del laboratorio, anche se non sussistano tutte le condizioni di cui all'articolo precedente, purché a suo giudizio il locale adibito alla lavorazione posseda i requisiti igienici indispensabili.

È in ogni modo assolutamente vietata qualunque lavorazione delle carni negli spacci di vendita, anche nelle ore di chiusura al pubblico.

Art. 76 - VIGILANZA SUI LABORATORI.

Ricevuta dal Sindaco copia della autorizzazione, l'Ufficio esercita vigilanza sul funzionamento del laboratorio, curando in particolare che:

- a) nessun animale vi sia macellato e nessuna carne introdotta senza aver subito il controllo veterinario. A tale scopo la autorità comunale provvederà a fissare, in accordo con l'Ufficio Veterinario e sentita anche la ditta interessata, un orario diurno per la macellazione e per la introduzione nei laboratori di carni macellate altrove;
- b) non siano introdotte né usate nei laboratori carni assegnate alla bassa macelleria, né quelle che vi pervengano scortate da attestazioni portanti indicazioni irregolari, quali "carni da spolpo", "carni destinate alla industria", "provenienti da macellazione di necessità", "da macellazione d'urgenza", "lasciate al giudizio del veterinario di destinazione" ecc.;
- c) non siano usate per la preparazione degli insaccati carni appartenenti a diverse specie animali né carni congelate, se l'esercente non sia stato a ciò autorizzato dall'Ufficio del Veterinario Provinciale;
- d) tutti gli insaccati siano muniti, appena preparati, dei prescritti bolli metallici;
- e) nella preparazione e conservazione delle carni e degli insaccati siano usati solo i metodi consentiti;
- f) l'aggiunta di sostanze estranee alle carni sia limitata a quelle permesse dalle disposizioni vigenti in materia;
- g) siano prelevati sistematicamente campioni di carni e di prodotti carnei allo scopo di completare la vigilanza con i necessari esami di laboratorio;
- h) gli intestini ed ogni altro involucro usato per l'insaccamento delle carni siano sani e, quando necessario, convenientemente lavati e preparati;
- i) la salatura dei lardi, dei prosciutti e di tutte le altre carni in genere sia fatta con cloruro di sodio cristallizzato o con salamoia fresca;
- l) i prodotti siano conservati in luoghi asciutti o ben ventilati;
- m) i locali, gli utensili, gli attrezzi ed i macchinari siano sempre tenuti in condizioni di perfetta pulizia.

ART. 77 - STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DI CARNI IN SCATOLA, ESTRATTI, BRODI CONCENTRATI ED ALTRI PRODOTTI SIMILARI.

Uguale vigilanza deve essere esercitata sui laboratori di carne in scatola, estratti, brodi concentrati ed altri prodotti del genere, estendendola anche alla confezione e tenuta dei recipienti ed alla loro saldatura, e tenendo presente che è assolutamente vietato l'inscatolamento delle carni equine.

CAPO XIV TRASPORTO DELLE CARNI

ART. 78 - MODALITÀ DEL TRASPORTO.

Per il trasporto delle carni e dei visceri dai macelli sono prescritti veicoli costruiti su modello suggerito dall'Ufficio Veterinario Comunale, che vigila inoltre perché gli stessi siano sempre mantenuti nelle migliori condizioni di pulizia ed efficienza. Uguale vigilanza l'Ufficio svolge sugli automezzi autorizzati al trasporto delle carni del Veterinario Provinciale ai sensi della ordinanza A.C.I.S. 30 maggio 1951, e sulle loro autorimesse, con particolare riguardo alla efficienza degli impianti di disinfezione.

Oltre al controllo del prescritto registro dei trasporti, l'Ufficio provvede a quello sul lavaggio e disinfezione degli automezzi prima del carico ed al rilascio della dichiarazione relativa prescritta dal 2° comma dell'art. 7 della ordinanza A.C.I.S. citata nel comma precedente.

La vigilanza si estende alle carni in arrivo su automezzi da altri comuni; lo scarico può essere effettuato soltanto alla presenza del Veterinario Comunale.

È vietato il carico promiscuo di carni con trippe, teste e zampe, con i sottoprodotti industriali delle macellazioni o con merci di altra natura. Sugli automezzi autorizzati per il trasporto delle carni è vietato il trasporto del bestiame vivo.

CAPO XV

STABILIMENTI PER LA UTILIZZAZIONE DELLE SPOGLIE ANIMALI.

ART. 79 - ELENCO DEGLI STABILIMENTI.

Vigilanza veterinaria particolarmente scrupolosa ed accurata ai fini della profilassi delle epizootie, viene attuata sugli stabilimenti che comunque utilizzano le spoglie degli animali, sulle concerie, sui depositi di pelle, sulle colerie di sego e sulle industrie che lavorano allo stato grezzo sangue, budella, residuati di conceria (carnicci), ossa, unghie, corna, lana, crini, setole e peli.

ART. 80 - AUTORIZZAZIONI E VIGILANZA.

Le autorizzazioni per le suddette attività vengono rilasciate dal Sindaco e trasmesse in copia all'Ufficio Veterinario Comunale, previo nulla osta rilasciato dall'Ufficio Veterinario Provinciale quando la raccolta e la lavorazione sono effettuate fuori macello pubblico.

Nel caso in cui gli avanzi animali siano raccolti e lavorati nei macelli, alla vigilanza provvede il direttore dello stabilimento.

Qualora invece gli impianti di lavorazione sorgano in località diversa, l'Ufficio Veterinario Comunale vigila a che essi funzionino secondo le norme prescritte per ognuno degli articoli seguenti, tenendo presente che negli impianti tutti è fatto divieto di allevare animali.

CAPO XVI SARDIGNE.

ART. 81 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.

Per le sardigne che, qualora non siano annesse ai macelli pubblici, devono funzionare sempre lontano dalle abitazioni ed essere completamente isolate con muri di cinta, l'Ufficio vigila anzitutto che non siano utilizzate per fini diversi da quelli cui sono destinate, e cioè distruzione razionale delle spoglie di animali morti o abbattuti per malattie contagiose e trasformazione delle spoglie animali per produrre grassi per uso industriale, mangimi per uso zootecnico o fertilizzanti per uso agricolo.

Vigila inoltre perché nelle sardigne, il cui accesso sarà vietato alle persone non autorizzate, non siano mai abbattuti animali senza la preventiva visita veterinaria, o perché gli animali morti o abbattuti a seguito di malattie per le quali è vietato lo scuoiamento siano immessi interi negli apparecchi di sterilizzazione.

I locali delle sardigne devono essere arredati e mantenuti in modo rispondente alle più rigorose norme igieniche, ed una canalizzazione razionale, munita di bocchette a sifone e mantenuta sempre in perfette condizioni di funzionamento deve raccogliere le acque luride di lavaggio, il sangue, i detriti ecc. Detto materiale, quando non sia possibile il suo smaltimento in modo igienicamente irreprensibile, sarà sottoposto a trattamenti di depurazione per impedire che divenga veicolo di diffusione di malattie contagiose. In tutti i

locali componenti la sardigna deve essere attuata la lotta contro le mosche e gli altri insetti secondo le disposizioni vigenti.

Il Veterinario addetto si assicura anche che il personale della sardigna sia protetto durante il lavoro con sopravvesti, guanti, grembiuli, tute impermeabili, e ad ogni sua visita allo stabilimento, provvede al controllo ed alla firma del registro di carico e scarico, accertando che sia tenuto con tutta diligenza, specie per quanto riguarda le generalità dei proprietari degli animali o loro avanzi, la causa della morte o il motivo dell'abbattimento.

ART. 82 - TRASPORTO DELLE SPOGLIE ANIMALI ALLE SARDIGNE.

La vigilanza veterinaria si estende anche ai veicoli destinati al trasporto delle spoglie animali alle sardigne.

Essi devono offrire la più assoluta garanzia contro il disperdimento di materiali di qualsiasi genere, e dopo ogni trasporto devono essere sottoposti ad accurato lavaggio e radicalmente disinfettati dal personale stesso della sardigna, sotto il controllo del veterinario.

I veicoli adibiti ordinariamente a tale trasporto devono essere preventivamente riconosciuti idonei dal Veterinario Provinciale; è obbligo dei proprietari mantenerli sempre nelle condizioni richieste dall'uso cui sono destinati.

CAPO XVII CONCERIE ED ALTRI STABILIMENTI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE SPOGLIE ANIMALI.

ART. 83 - NEUTRALIZZAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DELLE CONCERIE.

La vigilanza sulle concerie deve tendere soprattutto ad impedire che attraverso le acque di rifiuto vengano disseminati agenti di malattie infettive degli animali, con particolare riguardo a quelli sporigeni. L'Ufficio controlla perciò che dette acque non vengano convogliate in corsi d'acqua utilizzati per l'irrigazione o per l'abbeverata del bestiame. Particolare sorveglianza viene esplicata sugli impianti di depurazione, dai quali le acque devono uscire completamente chiare. Può anche provvedersi per la precipitazione delle sostanze organiche mediante aggiunta di solfato di zinco o di ferro e successivo trattamento con acido solforico allo 0,3% oppure cloruro di calcio al 2-3%.

ART. 84 - STABILIMENTI PER LA LAVATURA DELLA LANA.

Sistemi analoghi devono essere eseguiti sotto sorveglianza veterinaria negli stabilimenti ove si provvede alla lavatura della lana, tenendo presente che le lane sudicie possono ritenersi sufficientemente sterilizzate se sottoposte ad uno dei seguenti trattamenti:

- a) lavaggio con acqua saponosa calda e prolungata immersione in formalina al 2-5%;
- b) trattamento con vapore ottenuto con acqua formalinata al 10%;
- c) calore secco a 110° e poi vapore fluente.

ART. 85 - INDUSTRIE PER L'UTILIZZAZIONE DI CRINI, SETOLE E PELI.

L'Ufficio Veterinario Comunale controlla che le industrie che utilizzano crini, setole e peli, provvedano alla depurazione delle acque di rifiuto secondo i criteri sopraindicati, a meno che la materia prima non venga costantemente sottoposta ad una efficace sterilizzazione termica o chimica che dia garanzia agli effetti della profilassi delle malattie contagiose, e specialmente del carbonchio ematico.

ART. 86 - DEPOSITI DI PELLI - LAVORAZIONE DI SANGUE, BUDELLA, OSSA, RESIDUATI DI CONCERIA (CARNICCI), UNGHIE E CORNA.

I depositi di pelli, nonché i depositi e gli stabilimenti ove si lavorano sangue, budella, residuati di conceria (carnicci), ossa, unghie e corna, devono essere costruiti in modo da riuscire facilmente lavabili e disinfettabili. Le acque di rifiuto dovranno essere convogliate razionalmente, così da evitare la diffusione delle malattie contagiose.

Le polveri ed altri derivati delle ossa, delle carni, del sangue ecc., destinati ad uso alimentare per gli animali o come fertilizzanti, devono essere prodotti con una tecnica che assicuri la loro completa sterilizzazione.

In questi depositi e stabilimenti la vigilanza veterinaria è diretta anche ad impedire che i prodotti da sottoporre a lavorazione provengano da animali macellati clandestinamente.

CAPO XVIII TRASPORTO DEI PRODOTTI E DEGLI AVANZI ANIMALI

ART. 87 – MODALITA' DEL TRASPORTO

Il trasporto dei prodotti e degli avanzi animali che non abbiano subito alcun trattamento può essere effettuato alla rinfusa, purché in carri chiusi. Sono ammessi anche carri aperti, a condizione che il carico sia completamente coperto con un telone imbevuto di adatta soluzione disinfettante, ed il tutto sia a sua volta protetto dal normale copertone.

Se il carico è composto di ossa od unghie che non siano state sgrassate o completamente essiccate, deve essere irrorato prima della partenza con abbondante ed idonea soluzione disinfettante.

CAPO XIX LE VACCHIERIE PER LA PRODUZIONE DEL LATTE DESTINATO AL CONSUMO DIRETTO

ART. 88 – REQUISITI DELLE VACCHERIE.

L'Ufficio Veterinario Comunale provvede, su invito del Sindaco, al sopralluogo prescritto per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di vaccherie per la produzione del latte destinato al consumo diretto, redigendo apposita relazione dalla quale risulti se la vaccheria possiede i seguenti requisiti:

- a) locali con ampiezza proporzionale al numero degli animali ricoverati, in ragione di almeno m³ 30 per capo. Si può esprimere parere favorevole anche per ricoveri di capacità inferiore quando gli ambienti siano adeguatamente dotati di finestre e canne di ventilazione;
- b) sufficiente ricambio di aria a mezzo di finestre comunicanti direttamente con l'esterno;
- c) pavimenti di materiale ben connesso, impermeabile, con pendenza e scoli regolari e adatti fognoli muniti di chiusino, che consentano il facile e completo deflusso del liquame;
- d) pareti in muratura intonacate o rivestite, fino all'altezza di due metri dal suolo, di materiale liscio e lavabile. La parte non lavabile delle pareti deve essere colorata con tinta adatta a tener lontano le mosche;
- e) mangiatoie in cemento o di altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
- f) un locale attiguo, destinato alla filtrazione e refrigerazione del latte, con pavimento e pareti che abbiano gli stessi requisiti per la stalla, e le finestre munite di reticelle metalliche contro gli insetti;
- g) un locale attiguo per il deposito e la lavatura dei recipienti, che, come gli utensili da adibirsi alla raccolta ed al trasporto del latte, devono corrispondere ai necessari requisiti di carattere igienico;

- h) concimaia idonea, situata a conveniente distanza e possibilmente collegata con mezzi meccanici per facilitare il trasporto del letame;
- i) locali destinati dalla vaccheria, forniti di latrine e lavabo, per l'abitazione del personale di custodia.

ART. 89 - STABULAZIONE PROMISCUA NELLE VACCHERIE

Può esprimersi parere favorevole per l'apertura di vaccherie anche se nello stesso locale siano stabulati animali lattiferi (in numero massimo di sei) ed animali destinati ad altro uso. In tal caso, però, gli uni saranno separati dagli altri con adatto tramezzo e lo spazio occupato dagli animali lattiferi dovrà possedere i requisiti di cui all'articolo precedente.

ART. 90 – VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO DELLE VACCHERIE

Ricevuta dal Sindaco copia di autorizzazione alla apertura di vaccheria, l'Ufficio Veterinario Comunale provvede alla vigilanza sull'esercizio controllando in particolare:

- a) che tutti i locali siano sempre forniti di abbondante acqua potabile o in ogni caso riconosciuta idonea dalla autorità sanitaria;
- b) che siano tenuti sempre con massima nettezza;
- c) che la rinnovazione della tinta sulle parti non lavabili delle pareti sia eseguita almeno una volta all'anno;
- d) che la lettiera sia fatta con paglia od altro strame asciutto e sia spesso rinnovata, a conveniente distanza di tempo prima della mungitura, senza che sia mai adibito a lettiera materiale già altrimenti utilizzato;
- e) che le deiezioni siano sollecitamente tolte dalla lettiera.

ART. 91 - CONTROLLO SUGLI ANIMALI LATTIFERI, SULLE ATTREZZATURE ED I MEZZI DI TRASPORTO DEL LATTE

La vigilanza veterinaria deve essere esercitata anche:

- 1) sullo stato di salute degli animali lattiferi accertando subito la natura di ogni malattia febbrile ed adottando le misure di cui all'art. 8 del Regolamento per la vigilanza sanitaria del latte destinato al consumo diretto, approvato con R.D. 9 maggio 1929, n. 994, quando si tratti di malattia infettiva o contagiosa;
- 2) sulla alimentazione degli animali lattiferi, cui devono essere forniti alimenti sani, ben conservati ed immuni da odori o sapori sgradevoli che possano trasmettersi al latte;
- 3) sull'uso e manutenzione, nonché sulle operazioni di lavaggio e pulizia dei recipienti adibiti alla raccolta, conservazione e trasporto del latte alimentare;
- 4) sui mezzi di trasporto del latte alimentare dalle aziende agricole ai centri di raccolta, ai caseifici ed agli stabilimenti di risanamento. Tali mezzi devono essere tenuti ben puliti e dotati di adatta copertura, al di sotto della quale l'aria circoli liberamente. Quando si tratti di autocisterne regolarmente autorizzate, il veterinario comunale vigilerà sul lavaggio e la disinfezione prima del carico e dopo lo scarico.

ART. 92 - LATTE DA POTERSI CONSUMARE CRUDO

Per la produzione ed il commercio del latte da potersi consumare crudo, dovranno essere applicate le disposizioni di cui al titolo VII del Regolamento sulla vigilanza igienica del latte. Il trasporto di detto latte dovrà essere effettuato con carri refrigeranti riconosciuti idonei dalla autorità comunale.

CAPO XX I PRODOTTI DELLA PESCA

ART. 93 - PISCICOLTURA INDUSTRIALE ED AGRICOLA

La piscicoltura industriale e quella agricola sono soggette a controllo veterinario, in base all'art. 159 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

L'Ufficio Veterinario comunale perciò provvede a suggerire al Sindaco tutte le misure atte a disciplinare dal punto di vista sanitario le suddette attività.

ART. 94 - CONTROLLO SANITARIO SUI PRODOTTI ITTICI

Il commercio e l'industria dei prodotti della pesca, freschi, refrigerati e congelati, sono sottoposti al controllo sanitario che viene esplicito dal servizio veterinario comunale.

La vigilanza sui prodotti ittici si esercita:

- 1) nei mercati all'ingrosso, di produzione e di consumo;
- 2) nei mercati al minuto;
- 3) sui mezzi di trasporto e sugli imballaggi;
- 4) negli spacci di vendita al dettaglio;
- 5) nelle friggitorie;
- 6) in tutti i locali adibiti a conservazione e deposito;
- 7) sulla vendita ambulante;
- 8) negli stabilimenti ove si proceda alla lavorazione ed utilizzazione dei prodotti ittici per la confezione di alimenti ad uso zootecnico o per la preparazione di fertilizzanti.

ART. 95 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DEI MEZZI ADIBITI A TRASPORTO, IMBALLAGGIO, DEPOSITO, CONSERVAZIONE, ESPOSIZIONE E COMMERCIO DEI PRODOTTI ITTICI.

Tutti i locali ed i mezzi comunque adibiti al trasporto, al deposito, alla conservazione, alla esposizione ed al commercio dei prodotti ittici devono essere forniti dei requisiti igienici indispensabili. In particolare:

- 1) i mezzi di trasporto, costruiti a furgone e rivestiti interamente di materiale lavabile e disinfettabile, devono possedere requisiti di velocità, aereazione, refrigerazione tali da garantire la migliore conservabilità della merce nel periodo di trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di consumo;
- 2) gli imballaggi dei prodotti ittici devono essere confezionati in modo da garantirli da ogni possibile inquinamento, ed il ghiaccio posto a diretto contatto della merce deve essere fabbricato con acqua potabile;
- 3) i frigoriferi adibiti alla conservazione dei suddetti prodotti devono essere tenuti costantemente puliti, in perfetto stato di efficienza, e non possono essere adibiti alla conservazione di altri prodotti alimentari;
- 4) i locali di esposizione e vendita devono essere ben aereati, anche a mezzo di impianti ventilatori ed aspiratori quando ciò si rende necessari, con i pavimenti e le pareti impermeabili e lavabili fino all'altezza di almeno due metri, provvisti di abbondante acqua potabile e di condotti smaltitori delle acque luride a chiusura idraulica;
- 5) i tavoli per la esposizione dei prodotti ittici, quando non si disponga di vetrine refrigeranti, devono essere costruiti con piano di marmo, vetro od altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con giusta inclinazione per lo scolo delle acque di lavaggio.

ART. 96 - VIGILANZA SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI ITTICI.

Per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici, il veterinario addetto, il quale fa parte della commissione prevista nell'art. 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125, esplica servizio secondo le norme di apposito regolamento deliberato dalla autorità comunale.

Per quanto si riferisce al commercio dei prodotti che si svolge al di fuori di detti mercati, è compito del servizio veterinario accertarsi del loro stato di conservazione e di alibilità all'arrivo dai luoghi di produzione prima che vengano immessi al consumo ed ogni altro giorno, in limiti di orario fissi e prima dell'inizio della vendita, per le partite residue dal giorno precedente. Durante dette visite e nel corso di quelle eseguite nello svolgimento dei compiti di normale vigilanza sugli spacci, depositi frigoriferi e locali in genere ove vengano tenuti prodotti ittici a scopo commerciale o industriale, il veterinario addetto procede anche al riconoscimento delle specie ed alla classificazione delle specie in categorie, controllando che non siano posti in commercio o comunque distribuiti per il consumo pesci od altri animali acquatici che siano stati pescati in epoca proibita dalla legge o non abbiano raggiunto le dimensioni prescritte dai regolamenti.

Particolare cura dovrà essere posta inoltre nella ricerca, da completarsi con il prelevamento di campioni per esami di laboratorio, di sostanze coloranti o additivi in genere non permessi dalle disposizioni vigenti o tendenti a mascherare incipienti fatti di putrefazione, o, comunque, a far apparire come fresca merce che non lo è più.

ART. 97 - ISPEZIONE SANITARIA DEI PRODOTTI ITTICI.

Compito del Veterinario Ispettore dei prodotti ittici è quello di identificare, sottrarre al consumo alimentare ed avviare alla distruzione:

- a) pesci in stato di alterazione anche incipiente;
- b) pesci pescati morti, uccisi con sostanze chimiche, con veleni vegetali, con materie esplodenti o con qualsiasi altro prodotto o mezzo illegale o nocivo;
- c) pesci imbrattati da alghe, terra, sabbia, fango, pescati in fossi di scolo, stagni o canali inquinati da materie luride o in vicinanza di sbocchi di fogne;
- d) pesci velenosi o comunque tossici per loro natura o per fatti contingenti;
- e) pesci malati di malattie trasmissibili all'uomo, quali la preteobacillosi, le psorospermosi, la coccidiosi, la chilodoniasi, la plerocercosi e le cercariosi;
- f) pesci affetti da malattie che possono rendere le carni tossiche o disgustose: tubercolosi, esoftalmia epizootica, tifo, peste rossa delle anguille, peste rossa dei ciprinidi, peste dei lucci, peste dei salmoni, furunculosi dei salmoni, edema contagioso, pseudodifterite ittica, micosi in genere, costiasi ed altre dermatosi protozoarie, pisciculosi, ligulosi, tetrarincosi, autocefalosi, ascaridiosi ed altre elmintiasi, tumori, vaiuolo, esantema a bolle gassose, asfissia tellurica, missoboliasi.

Accertati casi di plerocercosi e missoboliasi, malattie soggette a provvedimenti sanitari in base all'art. 1 del vigente regolamento di Polizia Veterinaria, l'Ufficio Veterinario provvede perché vengano adottate le misure di cui all'art.159 dello stesso Regolamento;

- g) molluschi lamellibranchi e gasteropodi morti o affetti da qualsiasi malattia (malattia del piede, malattia perforante del guscio, coccidiosi, clioniasi, elmintiasi, tifo e peste delle ostriche, dulcina, malattia verde delle ostriche ecc.) e velenosi;
- h) ostriche e mitili vivi, ma non provenienti da allevamenti, depositi o stabulari regolarmente autorizzati;
- i) molluschi cefalopodi in stato di alterazione anche incipiente o comunque ammalati;
- j) molluschi pescati in acque luride o in prossimità dello sbocco di fogne o di scoli, o nell'interno di porti o sulla chiglia delle navi;
- k) crostacei in stato di alterazione anche incipiente e comunque malati o pescati in acque luride o in prossimità dello sbocco di fogne o di scoli.

ART. 98 - REGOLAMENTO DELLA PESCHERIA.

Tutti i prodotti ittici prima della immissione alla vendita sulla pescheria debbono aver subito, con esito favorevole, la prescritta visita sanitaria da parte del Veterinario igienista incaricato, il quale rilascerà apposita certificazione.

ART. 99

I prodotti ittici congelati non possono essere venduti sui banchi destinati alla vendita dei freschi.

Appositi cartelli, ben evidenti, distingueranno i banchi di vendita del pesce congelato dal pesce fresco.

ART. 100

Tutti i dettaglianti sulla pescheria dovranno avere un adeguato impianto frigorifero ove riporre e conservare il pesce invenduto. I refrigeranti per la conservazione del pesce fresco dovranno essere tenuti costantemente ad una temperatura di $+3^{\circ}\text{C} + 5^{\circ}\text{C}$.

Il pesce congelato invece dovrà essere sempre conservato ad una temperatura non superiore ai -18°C e ad una umidità relativa di circa l'85%.

I frigoriferi adibiti alla conservazione dei prodotti ittici devono essere tenuti costantemente puliti, in perfetto stato di efficienza e non possono essere adibiti alla conservazione di altri prodotti alimentari.

ART. 101

Sono vietate le operazioni di preparazione e lavorazione del pesce fresco e congelato sul banco. Il pesce deve pervenire alla pescheria già pronto per la vendita fino a quando l'Amministrazione Comunale non avrà provveduto ad approntare un locale isolato dove poter procedere a dette operazioni.

ART. 102

Gli imballaggi ed i contenitori di legno dovranno essere usati una volta soltanto. Se dopo il primo impiego essi non vengono distrutti, potranno essere riempiti soltanto per il trasporto degli scarti dei prodotti ittici destinati a scopi industriali, mai alimentari.

I contenitori del pesce per l'esposizione e la vendita dovranno essere costruiti di materiale resistente alle sollecitazioni dinamiche, impermeabili, lavabili e sterilizzabili, riconosciuti idonei dall'autorità Sanitaria Comunale. Il ghiaccio posto a contatto con la merce dovrà essere confezionato soltanto con acqua potabile e isolato a mezzo di fogli impermeabili.

ART. 103

Il pesce fresco di qualunque specie non potrà vendersi fuori delle pubbliche pescherie e dei negozi autorizzati sottoposti anch'essi ad assidua vigilanza sanitaria.

ART. 104

Sarà posto sotto sequestro e quindi distrutto il pesce in stato di alterazione anche incipiente. Analogo trattamento sarà adottato per quelle specie di pesci, qualunque ne sia lo stato di conservazione, notoriamente nocive, in particolare durante l'estate o nell'epoca della fregola.

ART. 105

È proibito l'impiego di sostanze coloranti, anche non nocive e l'uso di qualsiasi espediente per fare apparire freschi i pesci, i crostacei ed i molluschi in stato di incipiente alterazione.

ART. 106 - VENDITA AMBULANTE DI PRODOTTI ITTICI.

La vendita ambulante di prodotti ittici può essere effettuata solo con permesso del Sindaco, il quale lo rilascia su parere favorevole dell'Ufficio Veterinario Comunale. Il servizio veterinario accerta in particolare che l'interessato disponga di mezzo motorizzato, preferibilmente refrigerante o comunque refrigerato e sufficientemente attrezzato per garantire una perfetta conservazione della merce e per proteggerla da qualunque inquinamento.

Il mezzo perciò deve essere rivestito interamente di materiale lavabile e disinfettabile, e costruito in modo che la vendita del pesce, con particolare riguardo a quello da distribuirsi a taglio, sia effettuata su tavolo o supporto rivestito dello stesso materiale.

La vendita deve tenersi in località prefissata dal Sindaco e nei limiti di un orario stabilito dall'autorità comunale, previo accordo con l'Ufficio Veterinario, per assicurare l'azione di vigilanza.

ART. 107 - UTILIZZAZIONE DI PRODOTTI ITTICI PER LA PREPARAZIONE DI ALIMENTI PER USO ZOOTECNICO E DI FERTILIZZANTI.

L'utilizzazione dei prodotti ittici o di loro parti o residui per la preparazione di mangimi ad uso zootecnico è subordinata alla osservanza delle norme dettate dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281.

La utilizzazione per la produzione di fertilizzanti in genere è consentita dal Sindaco su parere favorevole dell'Ufficio Veterinario Comunale, al quale compete accertare che le operazioni suddette non comportino pericolo di diffusione di malattie del patrimonio ittico e zootecnico in genere, sia direttamente, sia attraverso gli spurghi e scarichi degli stabilimenti.

CAPO XXI IL POLLAME, I CONIGLI E LA SELVAGGINA

ART. 108 - COMMERCIO E INDUSTRIA DEL POLLAME DA MACELLO

Il commercio e l'industria del pollame da macello sono sottoposti a vigilanza sanitaria svolta tramite l'Ufficio Veterinario Comunale sui locali di deposito e di macellazione, sui mezzi di trasporto, sui mercati all'ingrosso, sugli spacci di vendita e sugli stabilimenti per la preparazione delle relative carni.

I depositi di pollame vivo tenuto a scopo di industria o commercio nei centri a popolazione agglomerata, devono essere muniti di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, il quale chiederà preventivo parere all'Ufficio Veterinario Comunale per la parte di competenza, con speciale riguardo alla possibilità di diffusione delle malattie trasmissibili alla specie.

Così dicasi per i locali ove viene effettuata la macellazione: essi devono possedere i necessari requisiti ed essere muniti di attrezzatura igienicamente idonea e sufficiente per le operazioni di macellazione e per la raccolta ed asportazione dei residui e degli scarti di macellazione.

Per quanto riguarda il trasporto del pollame vivo si rimanda all'art. 58 del presente regolamento; i mezzi adibiti al trasporto di quello macellato dovranno essere a furgone, sufficientemente aereati, foderati in materiale lavabile e mantenuti in condizioni di pulizia tali da garantire la merce da ogni possibilità di inquinamento.

ART. 109 - MERCATI, SPACCI E FRIGORIFERI PER POLLI E CONIGLI

I mercati all'ingrosso del pollame macellato devono essere tenuti in locali ben illuminati ed aereati e possedere abbondante rifornimento idrico, idoneo sistema di scarico, pavimenti, pareti fino all'altezza di due metri, banchi di esposizione e vendita impermeabili e lavabili. I

locali e la relativa attrezzatura saranno abbondantemente lavati e disinfettati dopo ogni mercato.

Per gli spacci che vendono al minuto il pollame macellato sono richiesti gli stessi requisiti di quelli adibiti alla vendita di altre carni: nel locale di vendita sono proibite la spennatura e la eviscerazione dei volatili.

I frigoriferi annessi saranno costantemente mantenuti nelle migliori condizioni di efficienza e di pulizia.

Uguali norme valgono per i locali adibiti a deposito, macellazione, trasporto, contrattazione e vendita dei conigli vivi e macellati.

ART. 110 - ISPEZIONE DEL POLLAME

L'ispezione del pollame fresco, refrigerato e congelato, destinato alla vendita diretta al consumatore, all'inscatolamento ed a qualunque tipo di lavorazione, deve essere eseguita nei locali di macellazione, nei frigoriferi, sui mercati, nelle pollerie e negli stabilimenti di trasformazione allo scopo di assicurare l'igiene delle necessarie manipolazioni e di sottrarre al consumo gli esemplari e prodotti non commestibili.

ART. 111 - VIGILANZA SUI MACELLI DEI POLLI

Il Veterinario Ispettore nei locali di macellazione accerta:

- 1) che la macellazione venga eseguita con metodi idonei al più completo dissanguamento (preferita la recisione della carotide per via interna);
- 2) che la spennatura e spiumatura, quando siano eseguite con mezzi meccanici, non producano vaste lacerazioni cutanee od altri inconvenienti pericolosi dal punto di vista igienico-sanitario;
- 3) che la eviscerazione, se praticata subito, sia effettuata in modo completo mediante incisione della parete addominale;
- 4) che all'ispezione del cadavere si possano escludere lesioni da malattie infettive o parassitarie, da avvelenamento o da qualunque altro fattore che renda le carni inadatte al consumo;
- 5) che sia raggiunto il completo raffreddamento dei polli macellati prima del loro immagazzinamento o della spedizione.

ART. 112 - VIGILANZA SUI FRIGORIFERI PER IL POLLAME

Nei frigoriferi il Veterinario Ispettore controlla il grado di conservazione e di frollatura dei polli refrigerati, provvedendo al sequestro di quelli eccessivamente invecchiati, emananti odore di stantio, invasi da muffe o comunque non più commestibili.

Esamina le condizioni di conservazione dei polli congelati e provvede in conseguenza, ricorrendo se necessario al prelievo di campioni per la scongelazione e la prova della cottura onde evidenziare alterazioni non apprezzabili con la ispezione diretta.

ART. 113 - ISPEZIONE DEI POLLI MACELLATI

Premesso che le carni dei volatili affetti da salmonellosi devono essere distrutte ovunque si trovano, a norma dell'art. 123 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, sui mercati il veterinario accerta che i polli non siano stati macellati in extremis o non siano morti per malattia; che non abbiano subito insufflazioni di aria sotto cute od immersione prolungata in acqua; che non siano stati conservati troppo a lungo in frigorifero; che dopo la macellazione o durante il trasporto non abbiano subito in qualunque modo inquinamenti post-mortali delle carni.

ART. 114 - VIGILANZA SUGLI SPACCI DI VENDITA

Negli spacci di vendita e nei frigoriferi annessi, il veterinario ispettore controlla, oltre a quanto esposto negli articoli precedenti, che il pollame sia manipolato con l'osservanza delle più scrupolose norme di igiene, sia protetto contro le mosche sui banchi di esposizione e, se venduto in promiscuità con altre specie di carni, siano osservate da parte dell'esercente tutte le norme igienico-sanitarie prescritte in materia.

ART. 115 - STABILIMENTI PER INSCATOLAMENTO O ALTRE PREPARAZIONI

Per gli stabilimenti nei quali si proceda all'inscatolamento od a qualunque altra preparazione delle carni di pollo si richiamano, in quanto applicabili, le norme in materia per la preparazione delle carni.

ART. 116 - ISPEZIONE DEI CONIGLI MACELLATI

Per l'ispezione dei conigli macellati valgono, in quanto applicabili, le prescrizioni relative al pollame, ricordando che le carni dei conigli affetti da salmonellosi devono essere sempre distrutte e che non possono essere posti in vendita conigli magri, vecchi, affetti da psorospermosi o altre malattie.

ART. 117 - ISPEZIONE DELLA SELVAGGINA

La selvaggina, sia da penna che da pelo, deve essere tenuta in deposito e venduta in locali che presentino le stesse caratteristiche di tutti gli spacci ove si venda carne di qualunque specie animale.

Il veterinario ispettore deve accertare che si tratti di animali sani, con evidenti tracce di uccisione, e distinguere la maturazione e frollatura proprie a questi animali da quella acremefitica e dalla putrefazione superficiale o profonda. Deve inoltre escludere nei cadaveri lesioni da malattie infettive, o infestive, praticando ove occorra l'esame trichinoscopico.

Egli si regola, per l'assegnazione delle carni al libero consumo, alla bassa macelleria oppure alla distribuzione, in base alle prescrizioni dettate dal Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298.

CAPO XXII LE UOVA

ART. 118 - VIGILANZA

La raccolta, l'immagazzinamento, la conservazione, la vendita delle uova in guscio fresche, refrigerate, congelate od in altro modo conservate, sono sottoposte a vigilanza del servizio veterinario comunale.

Esso provvede per la distruzione delle uova di volatili affetti da salmonellosi e per l'esplicazione delle misure disposte dall'Ufficio del Veterinario Provinciale circa le restrizioni od il divieto temporaneo di raccolta delle uova, ai sensi rispettivamente degli articoli 123 e 152 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

ART. 119 - ISPEZIONE

Nel corso della ispezione delle uova, il Veterinario addetto deve anzitutto accertare se trattasi di uova fresche, refrigerate o conservate con qualunque altro mezzo; esprimere giudizio nel primo caso sul grado di freschezza e negli altri sulla idoneità del mezzo usato per la conservazione e sullo stato delle uova così trattate.

Devono sempre essere sequestrate e distrutte, ricorrendo ove necessario al prelevamento di campioni per gli esami di laboratorio: le uova eccessivamente invecchiate; quelle in

preda a fatti fermentativi o di putrefazione, sia essa verde, rossa o bianca; le uova ammuffite; quelle con evidente sviluppo dell'embrione; quelle a tuorlo aderente al guscio, oppure con inclusioni di sostanze eterogenee o con tracce di sangue (numerose o di notevoli dimensioni); quelle che presentano rottura della camera d'aria.

Potranno essere ammesse al consumo, a prudente giudizio del Veterinario Ispettore ed a condizione di essere rapidamente smaltite e consumate, uova sporche, ammaccate o rotte.

ART. 120 - FRIGORIFERI PER UOVA

La vigilanza veterinaria si esercita inoltre sui frigoriferi che contengono uova refrigerate o congelate in guscio. Oltre alla perfetta efficienza degli impianti generatori del freddo, il veterinario addetto deve controllare frequentemente lo stato di conservazione dei prodotti, ricorrendo ove necessario al prelevamento di campioni ed al loro invio a laboratori di analisi.

ART. 121 - UOVA IN CONFEZIONI

Le imprese che intendono mettere in commercio uova in confezioni, devono possedere autorizzazione del Veterinario Provinciale, e particolare attenzione sarà rivolta allo stato sanitario degli allevamenti di galline ovaiole che li forniscono. Inoltre, la vigilanza veterinaria deve essere esercitata sui locali di raccolta e confezionamento, sulla confezione e sugli imballaggi delle uova, sui locali adibiti alla loro temporanea conservazione.

CAPO XXIII ALTRI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

ART. 122 - VIGILANZA VETERINARIA

La produzione ed il commercio di tutti gli altri alimenti di origine animale sono soggetti a vigilanza per la tutela della pubblica salute.

Detta vigilanza sarà esercitata tramite l'Ufficio Veterinario Comunale, per i settori affidati alla sua competenza, negli stabilimenti, nei locali di produzione, preparazione e confezionamento, nei depositi all'ingrosso e negli spacci per la vendita al dettaglio, sugli scali e sui mezzi di trasporto, mediante ispezione e prelevamenti di campioni da inviarsi per l'esame al Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi o ad altri Laboratori all'uopo autorizzati.

L'Ufficio provvede inoltre per il sequestro e la distruzione delle sostanze di origine animale destinate all'alimentazione, quando ne sia stata accertata la nocività, a meno che non sia possibile utilizzarle per scopi diversi dalla alimentazione umana.

ART. 123 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SOSTANZE ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE

È vietato, a norma dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere, somministrare per compenso ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari di origine animale:

- a) private anche in parte dei propri alimenti nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore, o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
- b) in cattivo stato di conservazione;
- c) con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti;

- d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
- e) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata, o nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili della colorazione stessa;
- f) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati, o in caso contrario, senza la osservanza delle norme indicate per il loro impiego;
- g) che contengano residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo;
- h) che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti (ivi compresi l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni) non consentiti dal Ministro della sanità con suo decreto;
- i) sprovvisti nella confezione delle indicazioni prescritte dall'art. 8 della succitata legge 30 aprile 1962, n. 283.

ART. 124 - SOSTANZE NON CONSENTITE.

DIVIETO DI DETENERLE NEI LOCALI DI LAVORAZIONE.

Le sostanze il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande di origine animale, non possono essere detenute nei locali di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi.

TITOLO SESTO

DENUNCIA, CATTURA, RISCATTO, CESSIONE, ABBATTIMENTO DEI CANI - ACCERTAMENTO E PROFILASSI DELLA RABBIA - FUNZIONAMENTO DEL CANILE COMUNALE

CAPO XXIV

DENUNCIA, POSSESSO, CUSTODIA O DETENZIONE DI CANI

ART. 125

In osservanza del vigente T.U. della Finanza locale e del Regolamento di Polizia Veterinaria tutti i possessori, custodi o comunque detentori di cani sono obbligati a farne denuncia, entro cinque giorni dall'inizio del possesso o della detenzione per qualsiasi causa, all'Ufficio Veterinario Comunale e all'Ufficio Tributi.

ART. 126

Nella denuncia deve essere indicato:

- a) cognome, nome e domicilio del possessore o detentore;
- b) la dimora del cane, il preciso stato segnaletico (età, sesso, mantello, segni caratteristici, razza, ecc.) nonché i dati relativi all'imposta (categoria, esenzione, numero piastrina, ecc.).

Tutti i cambiamenti di proprietà e di dimora del cane, ovvero la sua scomparsa, debbono essere notificati, per iscritto, agli uffici anzidetti entro il termine di giorni tre.

La denuncia è obbligatoria anche per i cani esenti da imposta e deve essere redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio Veterinario Comunale.

I cani non denunciati si presumono appartenere, a tutti gli effetti, al capo famiglia, ovvero al capo o rappresentante dell'Istituto o Ente, presso il quale sono stati reperiti, salvo prova contraria.

ART. 127

A cura dell'Ufficio Tributi la denuncia di cui all'articolo precedente viene trasmessa all'Ufficio Veterinario presso il quale è istituito il registro o schedario dei cani esistenti nel territorio comunale.

ART. 128

L'iscrizione nei ruoli dell'imposta cani si effettua anche per i possessori o detentori di cani esenti, limitatamente all'importo del costo della piastrina, da pagarsi in unica soluzione.

ART. 129

La cancellazione dai ruoli dell'imposta cani avviene su richiesta del proprietario o detentore, a partire dall'inizio dell'anno solare successivo.

La morte del cane o la cessazione del possesso del medesimo, non comportano la cancellazione d'ufficio dal ruolo dell'imposta cani.

Gli interessati devono fare esplicita richiesta di cancellazione, ed a tale richiesta devono allegare:

- a) in caso di decesso, il certificato di morte del cane, redatto da un Veterinario Comunale;
- b) in caso di cessione, la dichiarazione del nuovo proprietario;
- c) in caso di smarrimento o di furto la relativa denuncia vistata dai Carabinieri.

ART. 130

Ai soli effetti dell'imposta sui cani, devono considerarsi esenti le seguenti categorie:

- a) cani adibiti esclusivamente: alla guardia dei ciechi, al trasporto dei mutilati, alla custodia dei greggi e degli edifici considerati rurali agli effetti dell'imposta sui fabbricati;
- b) cani appartenenti a persone di passaggio nel Comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già la relativa imposta in altri comuni;
- c) cani lattanti, per il periodo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi.

ART. 131

L'assegnazione dei cani ad una delle tre categorie previste dal T.U. della Finanza Locale, agli effetti della commisurazione del tributo, è subordinata, oltre che alla dichiarazione del proprietario, all'accertamento da parte dell'Ufficio Tributi.

In conseguenza si avranno le seguenti categorie:

- a) cani di lusso o di affezione, perché dichiarati e riconosciuti tali, oppure perché non appartenenti alle altre due categorie;
- b) cani da caccia, perché adibiti a tale scopo ed appartenenti a persone fornite di licenza di porto d'armi, e cani da guardia, esclusi quelli addetti alla guardia dei greggi e di edifici rurali, perché esenti;
- c) cani tenuti, a scopo di commercio, da commercianti autorizzati.

ART. 132

I possessori o detentori di cani di ogni categoria, anche se esenti da imposta, devono provvedersi della piastrina prescritta dal T.U. della Finanza Locale, da applicarsi al collare dell'animale e curare che essa vi rimanga permanentemente attaccata.

La piastrina ha validità di un anno ed è distribuita dagli Uffici Comunali competenti, dove gli interessati debbono ritirarla esibendo la ricevuta della denuncia. I possessori o detentori

di cani già iscritti a ruolo devono curarne il ritiro entro il mese di dicembre di ogni anno, per l'anno successivo.

ART. 133

È obbligatorio munire di idonea museruola (di rete metallica), di cuoio od altro materiale robusto, avente comunque forma e consistenza tali da impedire all'animale di mordere, i cani non condotti al guinzaglio. È d'obbligo la museruola anche per i cani condotti a guinzaglio quando vengono portati in locali pubblici o nei pubblici mezzi di trasporto o in località affollate ed in ogni caso allorché trattasi di cani di grande mole o d'indole aggressiva.

I cani tenuti a guardia di locali facilmente accessibili al pubblico debbono essere saldamente legati.

I cani da caccia, essendo liberi anche dal guinzaglio, durante la battuta devono tuttavia essere alla portata del richiamo da parte del proprietario.

ART. 134

Temporanei esoneri dall'obbligo della museruola sono concessi dal Sindaco, a richiesta del proprietario, sentito il parere del Veterinario Comunale Capo, il quale accerta lo stato patologico, anatomico o fisiologico che non consente l'uso della museruola senza danno per l'animale.

I cani esonerati dalla museruola debbono essere vaccinati contro la rabbia e condotti a guinzaglio.

CAPO XXV

CATTURA, RISCATTO, CESSIONE ED ABBATTIMENTO DI CANI

ART. 135

Al servizio di cattura, custodia, sequestro, cessione od abbattimento dei cani vaganti, provvede il Comune che lo effettua con i mezzi ed il personale a disposizione del Canile Comunale dipendente dell'Ufficio Veterinario Comunale.

ART. 136

Sono catturati e trasportati al Canile Comunale:

- a) i cani vaganti senza la prescritta museruola;
- b) i cani lasciati liberi e senza museruola in aree private non recintate;
- c) i cani vaganti, anche se muniti di museruola, durante il periodo in cui è fatto obbligo di condurli al guinzaglio;
- d) i cani circolanti muniti di museruola non idonea;
- e) i cani circolanti sprovvisti della prescritta piastrina.

Per i casi b), c), d) e) gli agenti adibiti al rastrellamento dei cani potranno limitarsi all'accertamento della infrazione contestando la relativa contravvenzione al proprietario o al detentore, ove sia presente, al momento della cattura e sia possibile identificarlo.

ART. 137

I cani catturati sono custoditi nel Canile Comunale per tre giorni (iniziando a contare dal giorno successivo alla cattura), trascorsi i quali, senza che vengano reclamati, sono soppressi.

Qualora non ostino ragioni sanitarie, i cani non reclamati possono essere concessi ad Istituti scientifici o ceduti a privati che ne facciano richiesta scritta. Il prezzo di concessione

agli Istituti o quello di cessione a privati viene stabilito con delibera dell'Amministrazione Comunale.

ART. 138

Il riscatto dei cani è sempre possibile quando non vi si oppongono misure sanitarie alle seguenti condizioni:

- a) che sia dimostrato l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) che venga presentata ricevuta del pagamento relativo;
- c) che si provveda al pagamento del mantenimento giornaliero secondo la tariffa fissata con delibera dell'Amministrazione Comunale;
- d) che sia corrisposto il premio di cattura agli aventi diritto, la cui entità sarà fissata con delibera apposita dell'Amministrazione Comunale;
- e) che sia provveduto al pagamento delle eventuali contravvenzioni.

L'ordine di riconsegna del cane al legittimo proprietario o detentore verrà autorizzato dall'Ufficio Veterinario Comunale.

ART. 139

Di ogni versamento dev'essere rilasciata regolare ricevuta, sulla quale devono risultare descritti i titoli.

L'esattore è tenuto a trascrivere i dati sull'apposito registro e a rimettere all'Ufficio competente le somme riscosse.

ART. 140

I cani che risultino clinicamente sospetti di rabbia o morsi da animale rabido, sospetto di esserlo o rimasto ignoto, non possono essere riscattati entro i tre giorni previsti, ma debbono sottostare alle disposizioni stabilite dall'art. 87 del Regolamento di Polizia Veterinaria.

ART. 141

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la salute degli animali che, per qualsiasi ragione, vengono trattenuti nel Canile Comunale e per quelli che vengono richiesti e ceduti a privati, quando ciò è possibile.

CAPO XXVI ACCERTAMENTO E PROFILASSI DELLA RABBIA

Art. 142

Quando nel territorio del Comune si sia verificato un caso di rabbia o il territorio stesso sia stato attraversato da un cane rabido, verranno applicate le norme previste dagli articoli 90 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

ART. 143

L'Ufficiale Sanitario in caso di rabbia nell'uomo e di morsicatura da parte di animali rabidi o sospetti di esserlo, adotta i provvedimenti profilattici e curativi di sua competenza ed informa subito l'Ufficio Veterinario per le misure da adottare nei confronti degli animali morsicatori.

L'Ufficio Veterinario Comunale, esperite le indagini preliminari tendenti a reperire ed identificare l'animale, l'appartenenza e il luogo di custodia o a stabilire i particolari relativi all'episodio denunciato, provvede a far catturare l'animale e a sottoporlo al prescritto

periodo di osservazione di almeno 10 giorni al termine del quale riferisce l'esito all'Ufficiale Sanitario.

ART. 144

I cani, i gatti e tutti gli animali recettivi, morsicatori di persone o di altri animali, o sospetti di essere affetti da rabbia sono trattenuti in osservazione per il prescritto periodo mediante sequestro di rigore nei locali adatti e sotto la sorveglianza del Direttore del canile.

Il sequestro di rigore si effettua per gli animali di piccola taglia presso il Canile Comunale, per gli altri, di grossa taglia, invece, presso un locale idoneo messo a disposizione dal Comune.

Il sequestro di rigore può tramutarsi in sequestro di fiducia, presso un locale indicato dal proprietario o detentore dell'animale, sito nel territorio comunale, riconosciuto idoneo dal Direttore del Canile.

ART. 145

La concessione è fatta dal Sindaco con ordinanza notificata in via amministrativa, sentito il parere dell'Ufficio Veterinario Comunale.

Le spese per gli accertamenti e le visite di controllo sanitario, durante il periodo di osservazione, sono a carico del richiedente.

L'interessato viene nominato sequestratario di fiducia ed assume tutte le responsabilità di legge di cui è fatta menzione nell'ordinanza del Sindaco.

ART. 146

Qualora l'animale tenuto in osservazione presenti sintomi clinici, anche solo sospetti, di rabbia, oppure si constati che l'animale per un qualunque motivo sia venuto a morte o sia sfuggito al sequestro senza che sia stato possibile reperirlo, l'Ufficio Veterinario deve darne urgente comunicazione al Sindaco per gli eventuali provvedimenti di legge e all'Ufficiale Sanitario per quanto di sua competenza.

ART. 147

Per quanto non contemplato negli articoli precedenti debbono adottarsi le norme prescritte dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

CAPO XXVII FUNZIONAMENTO DEL CANILE COMUNALE

ART. 148

La Direzione del Canile Comunale è affidata al Veterinario Capo-Direttore del Macello che regola il servizio e controlla lo stato sanitario degli animali ivi ricoverati e di quelli tenuti in osservazione sotto sequestro di fiducia.

L'Ufficio Veterinario propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari per il buon andamento del Canile.

ART. 149

La custodia del Canile è affidata ad un accalappiacani che usufruisce di un alloggio gratuito con divieto di sub-concessione.

ART. 150

Il custode accalappiacani ha l'obbligo di:

- 1) tenere aggiornato il registro di carico e scarico degli animali ricoverati;
- 2) provvedere alla pulizia ed alla disinfestazione del Canile e del furgone;
- 3) curare l'alimentazione degli animali secondo le istruzioni del Direttore usando, in ogni caso, buone maniere con gli animali o con i loro proprietari;
- 4) non possedere cani e gatti di sua proprietà;
- 5) prestare cinque ore di servizio diurno o notturno di pattuglia per l'accalappiamento, secondo gli orari fissati giornalmente dall'Ufficio Veterinario, accompagnato da un vigile urbano che disporrà i particolari del servizio (tragitto, contravvenzioni, ecc.);
- 6) non restituire o cedere alcun animale ricoverato nel canile senza il preventivo ordine scritto dell'Ufficio Veterinario;
- 7) far sì che egli o qualche membro della sua famiglia sia sempre presente, nell'orario stabilito, in canile per ricevere il pubblico;
- 8) informare con urgenza il Direttore di ogni sintomo sospetto notato in qualsiasi animale ricoverato nel canile;
- 9) procedere all'abbattimento ed al seppellimento degli animali non riscattati nei termini regolamentari, curando il prelievo di parti che il Direttore intendesse esaminare o fa esaminare, conservando altresì, ben chiuso, sotto la sua responsabilità il materiale impiegato per l'abbattimento;
- 10) vestire l'uniforme fornita dall'Amministrazione durante le ore di servizio.

ART. 151

Il custode accalappiacani dipende dall'Ufficio Veterinario, ma durante il servizio di pattuglia è agli ordini del vigile urbano.

ART. 152

L'Ufficio Veterinario curerà di:

- a) comandare giornalmente, d'intesa con il Comando della polizia Urbana, un vigile che, con orari diversi e variando l'itinerario, accompagnerà il custode accalappiacani nel servizio di sorveglianza e di accalappiamento, al termine del servizio il vigile compilerà un breve rapporto che verrà trasmesso all'Ufficio suddetto;
- b) accertare che coloro che richiedono il riscatto dei cani siano in diritto di farlo (proprietari, possessori od autorizzati dal Sindaco) e che abbiano adempiuto agli obblighi tributari per rilasciare quindi un ordine scritto al custode accalappiacani per la consegna dell'animale.

ART. 153

Il Vigile Urbano di servizio al Canile è tenuto a dare la sua piena e incondizionata collaborazione al servizio di profilassi antirabbica e ad usare tutti i mezzi a sua disposizione per assicurare la cattura e la consegna al Canile dei cani sospetti di rabbia.

TITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI

ART. 154 - RINVIO AD ALTRE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si richiamano le norme legislative in vigore in materia sanitaria, nonché le disposizioni contenute nel Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e nel Regolamento Organico del personale del comune.

Ogni precedente Regolamento per il Servizio Veterinario Comunale, e successive aggiunte o modificazioni, sono abrogati.

ART. 155 - APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento per il Servizio Veterinario nel testo deliberato dal Consiglio comunale verrà inviato in duplice copia all'Ufficio del Veterinario Provinciale per i successivi atti amministrativi.

Ottenute le prescritte approvazioni, il Regolamento verrà affisso all'albo pretorio del Comune, a norma dell'art. 62 del Testo Unico della Legge comunale e provinciale, per la durata di giorni 15 consecutivi, dopo di che entrerà in vigore a tutti gli effetti.

L'Amministrazione conserverà agli atti di ufficio il testo approvato del Regolamento e provvederà a consegnarne una copia ad ogni veterinario comunale.

ART. 156 - SANZIONI

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con ammenda pecuniaria conformemente alle disposizioni vigenti in materia, salvo le pene sancite dal Codice Penale o da leggi speciali per i reati in esse previsti, quelle stabilite nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nel Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e nelle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963, n. 441.

ASSUNZIONE E PROGRESSIONE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE VETERINARIO

Gruppo	Grado corrispondente allo Stato	Qualifica	Posti	“Norme per l’assunzione”
A	“Vedere pianta organica del personale”	Veterinario Comunale Capo-Direttore del Civico Macello	1	Vedere D.P.R. del 23/10/1963 n. 2211 G.U. n. 58 del 05/03/1964
A	idem	Veterinario Igienista addetto ai servizi di vigilanza e di ispezione degli alimenti	1	<i>Idem</i>
A	idem	Veterinario Igienista addetto ai servizi di profilassi	1	idem
A	idem	Veterinario Igienista-Aggiunto al Macello	<u>1</u> n. 4	idem

N.B. Per i programmi particolareggiati delle prove d’esame per i concorsi ai posti di cui sopra consultare il Decreto Ministeriale 27 ottobre 1965. (G.U. n°296 del 27 novembre 1965).

INDICE

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo	I	Organizzazione del servizio veterinario comunale.	pag.
Capo	II	Attribuzioni del personale addetto all'Ufficio Veterinario Comunale.	

TITOLO SECONDO

DELLA ASSISTENZA VETERINARIA GRATUITA

Capo	I	Elenco degli aventi diritto.
Capo	II	Modalità dell'assistenza.

TITOLO TERZO

REGOLAMENTO SPECIALE DEL PUBBLICO MACELLO E SERVIZI ANNESSI

TITOLO QUARTO

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE VETERINARIA, DELLE ARTI AUSILIARIE E DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE DELLA VETERINARIA

Capo	I	L'esercizio della professione veterinaria.
Capo	II	L'esercizio di arti ausiliarie ed attività integrativa della veterinaria.

TITOLO QUINTO

DELLA POLIZIA, VIGILANZA ED ISPEZIONE VETERINARIA

Capo	I	La polizia veterinaria.
Capo	II	Malattie soggette a provvedimenti sanitari-Segnalazioni e denunce.
Capo	III	Provvedimenti consecutivi alla denuncia.
Capo	IV	Altri adempimenti in materia di polizia veterinaria.
Capo	V	La vigilanza e l'ispezione veterinaria.
Capo	VI	Le stalle di sosta degli animali.
Capo	VII	Le fiere, i mercati e le spedizioni di animali.
Capo	VIII	I concentramenti di animali.
Capo	IX	La transumanza, il pascolo vagante.
Capo	X	Il bestiame di importazione.
Capo	XI	Il trasporto degli animali.
Capo	XII	La riproduzione animale.
Capo	XIII	Le carni fresche, le refrigerate, congelate, o comunque preparate. Spacci di vendita, frigoriferi, laboratori.
Capo	XIV	Trasporto delle carni macellate.
Capo	XV	Stabilimenti per la utilizzazione delle spoglie animali.
Capo	XVI	Sardigne.
Capo	XVII	Concerie e altri stabilimenti per l'utilizzazione delle spoglie animali.
Capo	XVIII	Trasporto dei prodotti e degli avanzi animali.
Capo	XIX	Le vaccherie per la produzione del latte destinate al consumo diretto.
Capo	XX	I prodotti della pesca.
Capo	XXI	Il pollame, i conigli e la selvaggina.
Capo	XXII	Le uova.
Capo	XXIII	Altri alimenti di origine animale.

TITOLO SESTO

DENUNCIA, CATTURA, RISCATTO, CESSIONE,
ABBATTIMENTO DEI CANI - ACCERTAMENTO E
PROFILASSI DELLA RABBIA - FUNZIONAMENTO DEL
CANILE COMUNALE

- Capo XXIV Denuncia, possesso, custodia o detenzione cani.
- Capo XXV Cattura, riscatto, cessione ed abbattimento di cani.
- Capo XXVI Accertamento e profilassi della rabbia.
- Capo XXVII Funzionamento del Canile Comunale.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI FINALI

Tabella della assunzione e progressione della carriera del
personale Veterinario.

Indice.